

XXXVI.

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il presidente della Commissione generale del bilancio in nome del deputato Corbetta presenta le relazioni sopra tre schemi di legge: validazione di decreti reali di prelevamenti di somme dal fondo di spese impreviste per 1875; maggiori spese sui residui 1875 e retro, iscritte nel bilancio definitivo per 1876. — Istanza del deputato Amadei, e risposta del ministro per i lavori pubblici. — Seguito della discussione del bilancio definitivo del Ministero della pubblica istruzione per 1876 — Seguito e fine del discorso del deputato Bonghi al capitolo 7, relativo alle regie Università e ad istituti universitari, in difesa della passata sua amministrazione, intorno ai regolamenti universitari — Repliche in critica del deputato Baccelli Guido — Spiegazioni personali dei deputati Umana, Bonghi e Baccelli — Dichiarazioni diverse del ministro per la pubblica istruzione — Avvertenza del deputato Zanolini — Risposte e osservazioni del deputato Cairoli — Repliche del ministro — Voti motivati presentati dai deputati Martini, Cairoli e Pissavini — È approvato l'ordine del giorno dei deputati Baccelli Guido, Spantigati e Pissavini, accettato dal ministro. — Il ministro dei lavori pubblici presenta uno schema di legge per l'esecuzione di lavori a farsi al Tevere, e ritira quello già presentato alla Camera sulla stessa materia — È dichiarato d'urgenza — Domanda del deputato Amadei, e spiegazioni del ministro.*

La seduta è aperta alle ore 2 30 pomeridiane.
(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.)

MASSARI, segretario. Sono giunte alla Camera le seguenti petizioni:

1262. Il Consiglio provinciale di Bari rassegna un suo voto perchè nella compilazione del nuovo Codice sanitario vengano comminate pene severe contro coloro i quali si arrogano l'esercizio delle professioni medica-chirurgica sforniti del diploma.

1263. Castelli Nicola di Teramo, narrati i patimenti sofferti sotto il cessato Governo borbonico, invoca di venire ammesso a fruire del riparto delle somme decretate a compenso dei danneggiati politici.

(Segue una pausa di cinque minuti in attesa del deputato Bonghi.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi ha la parola per presentare una relazione.

CRISPI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni di tre progetti di legge. Due ri-

guardano il prelevamento di somme sul fondo delle spese impreviste per l'anno 1875 (V. Stampato, n° 5-A e 5-B); il terzo riguarda maggiori spese da iscriversi nel bilancio 1876. (V. Stampato, n° 59-A.)

PRESIDENTE. Queste relazioni verranno stampate e distribuite.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER IL 1876.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio definitivo del Ministero della pubblica istruzione per il 1876, capitolo 7, relativo alle regie Università e ad istituti universitari.

La parola spetta all'onorevole Bonghi per riprendere il discorso interrotto ieri, e che spero terminerà presto. (ilarità)

BONGHI. Io ho più viva speranza che non l'onorevole presidente di finir presto, perchè se è faticoso l'ascoltare, è ancora più faticoso il parlare.

Ora, prima di ripigliare il discorso al punto dove l'abbiamo lasciato interrotto ieri, devo agli onorevoli miei colleghi rendere grazie della benevolenza che mi hanno dimostrato ieri, così coll'ascoltarmi

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

durante tre ore, come col darmi licenza di continuare oggi.

Ora, ricorderanno che io aveva già provato, rispetto al regolamento generale, come le principali sue disposizioni partissero da due intendimenti principali, cioè a dire da quello di rendere ognor più efficace l'autorità morale dell'insegnante sullo studente; e dal desiderio anche di ripristinare nel nostro insegnamento tutti quei mezzi d'istruzione che erano comuni alle Università italiane in altri tempi, e che non sono stati abbandonati in nessuna delle Università straniere, al punto in cui sono oggi abbandonati dalle nostre.

Io vi diceva quali questi mezzi erano; oltre le lezioni orali, gli esami continui, le ripetizioni, le discussioni, le dispute, infine lo studio sociale. E perchè questa abitudine di studiare insieme si rinnovasse e si surrogasse a quella di ciarlare e perdere tempo insieme, il regolamento aveva permesso non solo, ma agevolato l'associazione universitaria, intesa a fine di coltura e di beneficenza.

E se vi si era aggiunta la prescrizione che quegli studenti i quali partecipavano ad associazioni estranee all'Università, le quali fossero loro d'incentivo e di stimolo a turbare l'ordine universitario, sarebbero stati disciplinarmente puniti, la prescrizione non era nuova, poichè si trovava nel regolamento anteriore; era conforme alla legge del 1859 e alla consuetudine di tutte quante le Università più celebri d'Europa.

Ora non debbo rispondere che sopra altri tre soli punti concernenti il regolamento generale. Il primo concerne il governo delle Università, la cui autonomia, secondo si chiama, mi si censura di avere diminuita in onta alla legge; accusa vanissima, se altra mai. In questo io non potevo alterare la legge, non aveva chiesto nè ottenuto la facoltà di farlo. Quest'autonomia, come si chiama, consiste in ciò, che il governo dell'Università è commesso ai professori, poichè i rettori sono scelti fra questi, i presidi del pari, e le Facoltà sono assemblee composte solo di professori ordinari, nelle principali loro funzioni.

Ebbene, io non solo non ho diminuito quest'autonomia, non solo non ho aumentato l'ingerenza del ministro sopra il governo dell'Università, ma, essendo il potere di questo governo distribuito tra persone individue, rettori o presidi, e collegi, Consiglio accademico e Consiglio di Facoltà, ho temperato in qualche parte il potere delle persone ed accresciuto quello dei collegi.

Vi ho per ultimo introdotto una forma nuova di deliberazione: l'assemblea totale dei professori, che prima non esisteva; assemblea a cui spetta così di

eleggere il rettore, nelle Università in cui questi è per legge elettivo, come di proporre al Governo tutte quelle modificazioni che essa credesse opportune nell'ordinamento disciplinare o didattico.

È stato dimostrato in questa Camera il desiderio che il rettore ed i presidi fossero eletti dai professori, anzichè nominati dal ministro. Di non averli fatti eleggibili sono stato biasimato da quelli stessi i quali mi hanno così aspramente censurato di non essermi contenuto nei limiti della legge. Si vede che non conoscono questa, nè dove desiderano di variarla, nè dove desiderano di mantenerla. La nomina del rettore e dei presidi l'ho lasciata in ciascuna Università del regno così come la legge speciale di ciascuna di quelle vuole che sia.

Dove vige la legge del 1859, la nomina spetta al Governo; nell'Università napoletana invece la nomina del rettore spetta all'assemblea dei professori, e la nomina dei presidi va per turno. Lo stesso modo si tiene, rispetto ai presidi, nell'Università Pisana.

Ed io non ho mutato nulla a questi diversi usi, così perchè non mi pare che vi sia grande importanza in questa diversità, o nel tenere un modo piuttostochè l'altro, come perchè non aveva facoltà di mutare. Nè nell'animo mio sono punto contrario all'elezione dei rettori e dei presidi da parte dei professori; l'ho mostrato a Bologna, dove, vedendo gli umori così divisi, ho detto ai professori di proporre essi stessi chi volessero per rettore e per presidi, e la loro proposta ho accettato.

Chi legge gli articoli del regolamento che concernono la costituzione del governo delle Università, vi vede chiaramente che io aveva provveduto a che la riforma dei regolamenti potesse succedere realmente ed autorevolmente, via via che i professori avessero riconosciuto l'utilità e l'opportunità di riformarlo.

Diffatti, il diritto di proporre al ministro riforme disciplinari e didattiche, è riconosciuto non solo alle Facoltà, ma anche all'assemblea dei professori, che può essere convocata dal rettore per dimanda di essi stessi. Nè solo alla fine dell'anno questa proposta può essere fatta, ma in quel qualunque tempo dell'anno che loro paia utile e necessario.

Sicchè quando senza solletico di nessun spirito di parte, senza solletico di nessun interesse privato, si fosse poco a poco, via via, e immediatamente o dopo qualche anno, veduta davvero la necessità di tale o tal'altra riforma, c'era nel regolamento stesso il modo per procedervi con sicurezza, con utilità, con diligenza, con vera cognizione di ciò che si dovesse e potesse fare, e senza scapito dell'autorità del Governo, e degli ordini dell'insegnamento.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

Quando nell'Università di Torino si manifestò, soprattutto nella Facoltà medica, qualche opposizione ai regolamenti da me pubblicati, io le feci dire dal rettore, che usasse del diritto suo, e si riunisse e proponesse quelle modificazioni che gli fossero parse convenienti. Avrei tenute le sue osservazioni in grandissima considerazione, e le avrei adottate appena fosse venuto il momento di ritoccare le disposizioni che non gli andavano a genio, se il suo parere rispetto a quelle si fosse trovato conforme al parere delle altre.

Il governo dell'Università non solo dunque non l'ho tolto ai professori, ma l'ho dato nelle loro mani più che non fosse. Se alle Facoltà non ho attribuito il diritto di proposta nelle nomine dei professori nè ordinari, nè straordinari, nè incaricati, l'ho fatto prima perchè non aveva il diritto di darglielo, stabilendo la legge altro modo alle nomine dei professori, poi perchè l'esperienza degli anni scorsi aveva, a parer mio, dimostrato che questo diritto, nei termini nei quali era stato accordato, non dalla legge, ma da un regolamento sul Consiglio superiore o dalla pratica dell'amministrazione, dove non era stato adoperato punto, dove non era stato adoperato bene. Io poi credo questo diritto pernicioso anche per un'altra ragione, oltre quelle dette ieri, e anch'essa di molto valore. Se c'è cosa in Germania la quale paia utile, e che debba parere utile anche in Italia, è questa; che nelle diverse Facoltà della stirpe germanica (e qui diciamo nelle diverse Facoltà della nazione italiana) i vari elementi provinciali o regionali della nazione si contemperino insieme in ciascheduna, si affiatino, si associno, sicchè le diverse Facoltà rappresentino davvero qualcosa di nazionale, e non resti nessuna nel breve giro della regione a cui appartiene. Ebbene, io assicuro, perchè l'esperienza lo mostra chiaro, che il mezzo più adatto, il mezzo più sicuro per conseguire questa nazionalità, questa rappresentanza nazionale di scienza in ciascuna Facoltà del regno, è quello che ci offre la legge del 1859, vale a dire il concorso libero per tutti, mentre se si desse ora arbitrio di proposta alle Facoltà, nel modo in cui queste sono oggi costituite, la nomina dei professori, nove sopra dieci, cadrebbe sui compaesani dei professori che compongono la Facoltà stessa. (*Benissimo!*)

Un altro punto, sul quale è necessario che io richiami l'attenzione della Camera, sul quale anzi desidererei che essa si fermasse molto più di quello che mi vi fermerò io discorrendo, è la parte del regolamento che concerne gli obblighi dei professori. Questi obblighi io non li ho resi più stringenti, più severi, di quello che erano in forza delle leggi anteriori; ma ho dovuto chiarirli, specificarli meglio,

renderne l'osservanza più certa, dappoichè era stata espressa molte volte in questa Camera e fuori l'opinione (esagerata nel parer mio, ma tanto più necessaria a cancellare dall'animo della gente) che i professori non adempievano all'ufficio loro con tutta quella diligenza ed assiduità che era necessaria.

Io ritenni che importasse all'onore dei professori, cioè a dire all'onore mio stesso, appartenendo anche io alla loro classe ed avendo ricusato d'uscirne, di introdurre così precisi ordini e prescrizioni che quest'accusa non si fosse potuta più ripetere o, ripetuta, avremmo potuto in modo certo dimostrarla falsa.

Quali disposizioni ho io riputate adatte a raggiungere questo scopo? Lo dirò assai brevemente.

Esisteva già un registro di presenza pei professori; questo registro era tenuto da un bidello dell'Università ed era mandato trimestralmente al Ministero; dal Ministero passava talvolta al Consiglio superiore. Da questo registro risultava spesso che i professori avevano mancato a parecchie lezioni e c'erano talora dei professori che avevano mancato a tutte.

Il Ministero formulava delle osservazioni; di rado queste osservazioni erano comunicate ai rettori, perchè le partecipassero ai professori negligenti; però in quei rari casi, nei quali ciò si faceva, accadeva che il professore rispondeva: sopra qual fondamento, con qual documento voi mi accusate di aver mancato all'obbligo mio? Sopra un registro tenuto dal bidello? Il bidello era distratto o ubriaco, si vede, quel giorno; io ho fatto lezione ed egli non mi ha visto. Pure, gli studenti si lagnavano di tratto in tratto che tale o tal altro professore, lezioni non ne faceva, o non quante doveva.

Tutta questa combinazione, dunque, era fallace. O non bisognava esercitare nessuna vigilanza, o esercitarla in modo che non fosse tutta disfatta da una mera affermazione, che pure nè si poteva discredere, nè lasciava una piena fiducia che fosse vera.

Ed era poi, come sento ripetere intorno a me, poco onorevole per i professori stessi; poichè pareva che l'amministrazione li facesse spiare. Mi è parso miglior partito che i professori tenessero essi medesimi il proprio registro, scrivendo ogni giorno sopra un libro apposito, o prima o dopo della lezione, il soggetto di questa.

Nè ho fatto ciò solo perchè mi pareva più onorevole che il registro fosse tenuto da essi, senza l'intervento di un infimo impiegato dell'Università, ma perchè così si trovava anche la vera soluzione di una delle più difficili questioni nella materia degli esami.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

Diffatti, come questi si hanno a fare? Sopra un testo o sopra tesi? Nella Camera e nel Senato si era molto obbietato contro il sistema delle tesi, che quasi tutte le Facoltà del regno avevano riputato dannoso, e che io, per parte mia reputo dannosissimo.

Il libro di testo, d'altra parte, ha questa obbiezione che può essere succeduto, che non tutte le materie trattate nel testo sieno state esposte dal professore. Ora lo studente non può essere obbligato a sostenere un esame sopra quella parte di scienza appunto che il professore ha trascurato d'insegnargli. Invece la lista delle lezioni fatta dai professori stessi, oltre ad essere un mezzo molto onorevole per loro di attestare di avere adempiuto al loro ufficio, serve da sè sola a circoscrivere e determinare la materia dell'esame, è garanzia allo studente che non sarà interrogato se non sopra quello che gli è stato insegnato, è guida all'esaminatore perchè si contenga nei limiti dell'insegnamento realmente ricevuto dall'esaminando, e soprattutto prenda notizia, se non è stato egli stesso il maestro, dei metodi che il professore ha seguiti nell'insegnamento suo e delle opinioni alle quali egli si è attenuto.

Un altro mezzo per conseguire, che il professore adempia tutto il suo obbligo, sono gli attestati di diligenza e di profitto che essi ora devono dare agli studenti in ogni fine di anno. Questi attestati di diligenza e di profitto, che hanno anche altre utilità e fini, forzano per se stessi il professore a unire colle lezioni date dalla cattedra tutti quegli altri mezzi d'insegnamento che ho già indicati; dappoi- chè il professore non può sottoscrivere questi attestati, se egli non prende notizia in quella misura che può, notizia meno estesa nelle Università molto numerose, più estesa nelle Università meno numerose, della diligenza e del profitto dello studente. Ora a ciò, la lezione sola, senza interrogazioni, senza conferenze, senza esami non basta.

Il terzo mezzo è stato di rendere, non più severo ma più chiaro l'obbligo dei professori di non abbandonare all'improvviso la loro residenza durante l'anno scolastico senza averne chiesto licenza al rettore, di non mancare alla loro lezione senza avere dato a tempo avviso di non poterla fare, e poi spiegare i motivi della mancanza, di non mutare d'arbitrio l'ora assegnata ad essi nell'orario, e via via; tutte regole molto naturali, la cui osservanza è necessaria, se non si vuole essere scortesii cogli studenti, e turbare questi e l'Università nell'ordine prescritto degli insegnamenti.

Mi è succeduto di vedere che alcune di queste regole, che pure erano in tutti i regolamenti anteriori, sono parse nuovissime a certuni; per esempio, che

un professore non potesse allontanarsi durante l'anno senza aver prima ottenuto un congedo dal rettore e dovesse dirgli i motivi dell'aver mancato alla lezione, quando non ha potuto farla. Tanto erano cadute in desuetudine!

Ed io ho ristretto altresì il numero di giorni pei quali il rettore può accordare congedo, durante l'anno scolastico da venti a dodici; un più lungo congedo deve essere chiesto al ministro. S'intende che il professore non può assentarsi di capo suo nè per poco nè per molto tempo; e bisogna stringere il freno quando s'è allentato più del dovere. L'abuso era diventato in alcune Facoltà così grande, che il Billroth osserva, come fosse quasi abituale nelle Università italiane, visitate da lui, che il professore si facesse spesso surrogare nella lezione dall'assistente senza uno scrupolo al mondo, e senza che la cosa paresse punto irregolare; quantunque gli assistenti non abbiano neppure titolo d'insegnanti a titolo privato.

In Germania, dove lo studente che paga direttamente il professore, ha una vigilanza sopra di lui, ed un interesse nell'adempimento dell'ufficio per parte di quello, che in Italia non ha, è pure prescritto che un professore non può allontanarsi dall'Università più di otto giorni durante l'anno scolastico, senza aver chiesto licenza, non dico al rettore, ma al curatore dell'Università che è un ufficiale nominato dal Governo; se la sua assenza dev'essere più lunga, la licenza deve essere chiesta non al curatore, ma al ministro. Non c'è insomma nessun ufficiale dell'Università che gliela possa dare. Se il professore è direttore di clinica, di gabinetto, o di laboratorio non può allontanarsi dalla sua residenza senza aver messo in sua vece, durante il tempo della sua assenza, una persona la quale sia accettata dal curatore dell'Università. E durante le vacanze stesse, non si può allontanare dall'Università senza averne dato avviso al rettore dell'Università, al decano della Facoltà sua ed al curatore. Questa è la regola dell'Università di Halle; e non è precisamente la medesima in tutte; ma in ogni Università l'obbligo della residenza ha prescrizioni molto stringenti.

Ecco come si governano le Università in un paese nel quale parecchi s'immaginano che i professori vi facciano ogni cosa a lor modo.

Ma passiamo a un altro punto, sul quale è pure necessario che mi fermi alquanto, gli esami.

Io ho detto come e perchè mi credessi autorizzato a mutare il sistema degli esami; ho citato gli articoli delle leggi del 1859, del 1862 e del 1875 che me ne davano il potere. Ho mostrato come questo potere fosse spiegato dalle dichiarazioni della

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

Commissione che riferì sulla legge del 1875, di cui veggio qui presente il relatore che può confermare le mie parole...

FIorentino. Domando la parola.

BONGHI... e dalle dichiarazioni fatte da me medesimo in Senato ai senatori Imbriani e Scacchi che mi richiesero di esporre le mie idee. Ora, quale era il sistema degli esami colla legge del 1859? Lo dirò assai brevemente.

La legge del 1859 che introduceva, come ho detto più su, la libertà nell'ordine degli studi, la *Lernfreiheit* dei Tedeschi, cioè dire lasciava gli studenti liberi di ordinare i propri studi come loro paresse e piacesse, istituì un sistema di esami, che da una parte s'acconciasse a questa libertà e dall'altra desse modo di saggiare lo studente sopra ciascuna delle scienze che gli era prescritto di sapere. Prescrisse quindi che gli esami sarebbero stati speciali, cioè dire, fatti, non alla fine di ciascun anno, ma alla fine del corso di ciascheduna scienza, o uno, o due, o tre anni che questo durasse. Tre esami generali che si sarebbero aggirati intorno al complesso di tutte le materie, delle quali si era dato saggio negli esami speciali, chiudevano la serie degli esami dello studente.

Questo sistema non era però determinato tutto nella legge stessa; un regolamento doveva specificare ciò che la legge lasciava indeterminato.

La legge non diceva sopra quali materie dovesse cadere l'esame. Essa non voleva che dovesse cadere sopra tutte, bensì solo sopra le *principali*, come si esprime l'articolo 127. La legge non diceva se l'esame sopra ciascuna materia dovesse essere tenuto separato dall'altro, oppure quelli di certe materie si potessero aggruppare insieme.

Infatti l'articolo 131 dice che il numero degli esami speciali richiesti per le diverse lauree e quello delle materie d'insegnamento che ognuno di essi dovrà abbracciare, come altresì il tempo che deve essere dato a ciascun esperimento tanto per gli esami speciali, quanto per i generali, saranno determinati nei regolamenti di ciascuna Facoltà. Ora, siffatto sistema, ripeto, era stato prescelto dalla legge del 1859, perchè le parve il solo che si adattasse alla libertà degli studi che essa sanciva.

Siccome ciascun studente poteva determinare l'ordine nel quale egli avrebbe fatto gli studi, così avrebbe potuto determinare anche quello, nel quale avrebbe fatto gli esami.

Questo sistema proprio della legge del 1859 non si estese per opera di essa a tutta Italia, poichè in tutta Italia la legge del 1859 non è mai stata promulgata. La prima legge generale italiana per l'istruzione pubblica è stata quella del 1862, innanzi

alla quale, quindi, così per la parte sopra cui essa direttamente disponeva, come per quella, che dava facoltà al potere esecutivo di ordinare, sparvero e si trovarono annullate tutte le leggi speciali vigenti prima d'allora nelle varie parti d'Italia. E sparvero, in quello che ci concerne qui, sotto due rispetti. E qui osservi bene l'onorevole Spantigati... che con mio dolore non veggio...

Voci. C'è! c'è!

BONGHI. Sparvero sotto due rispetti; sparvero così rispetto al modo degli esami che in ciascheduna di queste Università si teneva in virtù di leggi anteriori al 1859, come rispetto ai titoli d'insegnamento delle cattedre, che vi erano state istituite, sia dalla legge del 1859 dove questa vigea, sia da altre leggi.

Il regolamento del 1862 surrogò il suo sistema di esami, surrogò la sua lista dei titoli d'insegnamenti al sistema di esami e alla lista d'insegnamenti tanto della legge del 1859 quanto delle altre leggi italiane.

Coloro adunque i quali mi vengono qui a citare leggi di Governi provvisori anteriori, o per chiedere al Governo insegnamenti che in quelle leggi erano, e che nei regolamenti del 1862 mancano, o per dimostrare che si sia illegalmente violato uno o l'altro di quei decreti, per ciò solo che in questi rispetti non sono stati osservati, ignorano affatto la nostra legislazione scolastica. La nostra legislazione scolastica si fonda sull'articolo 4 della legge del 1862, così rispetto alla lista d'insegnamenti, come rispetto al sistema degli esami. E si fonda altresì sopra tutti quegli altri regolamenti e decreti che, per la virtù continuativa di quell'articolo 4, sono stati emanati dai ministri d'istruzione pubblica via via in questi anni, e da me per ultimo, così in virtù di quell'articolo 4, come in virtù degli articoli 3 e 4 della legge del 1875.

Nè si obietti, che in nessuno di quegli articoli è parlato dei titoli d'insegnamento. Senza ripetere le osservazioni dell'onorevole Messedaglia sul concetto della nostra legislazione rispetto ad essi, basta osservare come è intrinseco al diritto di stabilire un sistema di esami quello di determinare gli insegnamenti sopra i quali debbono cadere.

Del resto, mi scusino l'onorevole Spantigati e l'onorevole Baccelli (il quale non ha però ripetuta questa censura nel suo discorso di ieri l'altro, bensì l'ha fatta in quello non molto dissimile, detto mentre io era ammalato), è grande la leggerezza colla quale hanno affermato che non mai un ministro dell'istruzione pubblica aveva fatto come me, e alterato i titoli di insegnamento stabiliti dalla legge del 1859. Io per il primo mi era arbitrato di alterare i

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

titoli di insegnamento, sopprimerne alcuni, introdurne altri. Dio buono! ma se si è fatto sempre, e non si poteva non farlo. Non si sono mai accorti quanta mobilità abbia avuto la scienza in questi sedici anni? Quanti rami nuovi si sono derivati dal fusto dell'albero suo, e quanti, che parevano rigogliosi, disseccati? Bisognava una legge a riconoscere il fatto evidente, una legge, che nè è venuta sinora, nè verrà per molti anni? Ma non avete mai comparata la lista degl'insegnamenti dei regolamenti del 1862 con quella della legge del 1859? E le liste dei regolamenti posteriori, pubblicati dai vari ministri in diversi tempi, per ciascuna Facoltà, con quelle dei regolamenti del 1862?

Questa competenza è stata mantenuta intera dall'amministrazione dell'istruzione pubblica via via che il bisogno è occorso, e che è parso conveniente di introdurre insegnamenti nuovi, di cancellarne altri vecchi, oppure di intitolarli altrimenti; nè le è stata contesa mai.

Rispetto alle Facoltà di diritto e di medicina, delle quali più specialmente si è discusso, sappiano come stanno i fatti. La storia dei regolamenti speciali, le cui vicende non sono le stesse di quelle del generale, nè le stesse per tutti, proverebbe con vie maggiore evidenza come è stata reputata sempre viva la facoltà conceduta al potere esecutivo dall'articolo 4 della legge del 1862. Ma che, soprattutto in questo rispetto dei titoli degli insegnamenti, la legge del 1859 non è stata creduta una norma inviolabile, bastava davvero l'aprire un Annuario qualunque dell'istruzione pubblica per persuadersene. L'onorevole Spantigati vi avrebbe visto, per esempio, che il diritto amministrativo è congiunto col costituzionale in molte Università, che i due insegnamenti di diritto ecclesiastico che richiedeva il regolamento del 1861 in ossequio alla legge del 1859, che pure ne nominava uno solo, in alcune Università sono scomparsi tutti e due, in altri ne è scomparso uno; avrebbe visto duplicate le cattedre di diritto romano, la *procedura penale* accoppiata col *diritto penale* anzichè colla *procedura civile*; la cattedra aggiunta d'*istituzioni di diritto romano* incaricata di comparare questo col *diritto civile patrio*; l'*ordinamento giudiziario*, del quale non è parola nella legge del 1859, unito colla *procedura civile*.

La distribuzione attuale degli insegnamenti delle Facoltà di diritto ed i titoli di essi, non si fondano punto nè sulla legge del 1859, nè sui regolamenti del 1862 o sui posteriori; bensì sopra un'ordinanza ministeriale neanche stampata, ma litografata dell'onorevole Correnti dell'11 novembre 1870, firmata per giunta dal suo segretario generale, ordinanza

sopra la quale dovrò ritornare quando parlerò della soppressione del diritto canonico, di cui l'onorevole Spantigati mi ha accusato.

SPANTIGATI. Nuovo sistema di diritto costituzionale.

BONGHI. Anche io credo che l'averlo fatto per ordinanza ministeriale sia troppo; ma credo che il diritto nell'amministrazione dell'istruzione pubblica di farlo per decreto, non possa nè debba essere contestato, soprattutto dopo l'articolo 4 della legge del 1862, dappoichè un sistema di esami non può essere altro per prima cosa che una determinazione di quali sono le scienze obbligatorie sopra le quali l'esame deve cadere. Se voi non lasciate al ministro, al quale date facoltà di stabilire il sistema di esami, di determinare altresì le discipline sulle quali l'esame deve essere sostenuto, la parte sostanziale della determinazione del sistema di esame scompare del tutto.

Così per rispetto alla Facoltà di medicina. Se l'onorevole Baccelli suppone che la Facoltà di medicina dell'Università romana debba essere costituzionalmente, legalmente costituita con tutti quanti gl'insegnamenti sparsi, sparpagliati, divisi, moltiplicati dal decreto dell'onorevole Correnti del 15 ottobre 1871, suppone cosa che non è vera. Già, primo punto, se l'onorevole Correnti ebbe diritto a fare questo decreto, i suoi successori hanno diritto a disfarlo; ed io non conteso nè l'un diritto nè l'altro. Se non che qui occorre una osservazione di più rilievo. Dopo quel decreto, fu pubblicata qui in Roma la legge di pareggiamento del 30 giugno 1872, e con questa venne estesa all'Università di Roma la legge del 1859, coll'accompagnamento di tutti quanti i decreti e regolamenti ed ordinanze posteriori che l'hanno modificata.

La base legale della distribuzione degli insegnamenti in questa Facoltà romana, come dei titoli degli insegnamenti che vi si danno è stata sino alla pubblicazione del regolamento dell'11 ottobre 1875, quella stessa, che per tutte le altre Facoltà mediche italiane, un'ordinanza ministeriale, cioè dire, anch'essa non stampata ma litografata, non già del 1870, ma del 1866.

In quell'ordinanza ministeriale l'onorevole Baccelli troverà citata l'*istologia* e la *terapeutica sperimentale* che mancano nel regolamento del 1862, e parecchi altri insegnamenti che non si trovano nella legge del 1859: e fatti molti aggruppamenti che erano già nella legge del 1859, ma che parvero disfatti dal regolamento del 1862. Dico, *parvero* soltanto; poichè davvero la condotta dell'amministrazione e l'annuario mostrano, che non si è mai creduto, che per ciò solo che due titoli d'insegnamento, i quali

erano accoppiati nella legge del 1859, furono spaiati nel regolamento del 1862, si dovessero affidare a due distinti professori e formarne due distinte cattedre.

Il più strano è questo, che rispetto agli aggruppamenti introdotti da me nel ruolo della Facoltà di medicina, e per i quali mi si è mosso così aspra censura, io mi sono appunto riaccostato alla legge del 1859; di maniera che se fosse vero che la base unicamente legale del ruolo degli insegnamenti della Facoltà sia quella legge, io meriterei lode di averne dopo tanti anni restaurata l'osservanza. L'onorevole Baccelli mi rimproverava che io avessi congiunta la *patologia speciale medica* colla *clinica medica*; ora questi due insegnamenti sono appunto uniti in un titolo solo dalla legge del 1859.

La clinica chirurgica in quella legge non è unita alla *patologia speciale chirurgica*, come è fatto nel mio regolamento, ma non è neanche lasciata sola, poichè è accoppiata colla medicina operatoria. Del rimanente in molte Università è appunto unita colla *patologia speciale* in un insegnamento solo.

L'onorevole Baccelli si lagna, si sdegna anzi, che l'igiene sia unita nel mio regolamento colla medicina legale; ma quest'unione è appunto prescritta dalla legge del 1859, dal regolamento del 1862, ed ha luogo in tutte le Università, fuorchè in quella di Roma. Certo, sostenendo che basta formulare un titolo d'insegnamento per istituire una cattedra, si ha aria di essere grandi amici della scienza, e soprattutto degli scienziati, e si acquista favore coi professori, in ispecie quando già vi sono per le due o più cattedre così create. Però io credo fermamente che questa moltiplicazione di cattedre, senza sufficiente ragione e fondamento, non sia moltiplicazione di scienza: ed oltre all'essere di grave peso al bilancio, torni di gravissimo impaccio ad un buon ordinamento degli studi. La quantità e la coerenza dell'insegnamento non s'accresce per ciò solo che le cattedre si moltiplicano.

Questa materia degli insegnamenti normali di ciascuna Facoltà, degli aggruppamenti possibili ed utili tra essi, della loro distribuzione negli anni di corso, era, dunque, regolata da una così diversa serie di decreti e di ordinanze che io credevo di potere meritare lode da ogni parte per averla ordinata tutta con un decreto, secondo i principii che alle persone competenti che ho consultate ed a me sono parsi i migliori.

Ad ogni modo, il determinare gl'insegnamenti normali, obbligatorii delle Facoltà, era nel parer mio, e in quello di tutti i ministri che hanno messo mano a ciò, la prima parte dell'ufficio che il Parlamento mi aveva commesso, della riforma degli

esami. Ora vediamo, che mutazione ho introdotto in questi.

Io non credo all'utilità degli esami speciali. Io credo che questo sistema di esami singoli, spaiati, a distanza l'uno dall'altro, sostenuti appena che una materia sia stata finita di studiare, sarebbe certamente rigettato dal voto unanime di tutti i professori d'oltre Alpe; ed è veramente strano che piaccia siffattamente a tanta parte dei professori d'Italia.

Poichè io debbo qui riconoscere che un buon numero di Facoltà, dette parere favorevole al conservarli, quantunque ciascuna volesse, nella determinazione delle materie sopra le quali dovevano cadere, qualche modificazione, che non tutte specificavano.

Invece io reputo gli esami speciali affatto distruttivi d'ogni efficace e gagliardo progresso negli studi. Questo abituare lo studente a dare l'esame su di una scienza, appena finita d'imparare, liberandolo poi da ogni obbligo di continuare a tenerla davanti alla mente, giacchè niente lo sforza, durante il rimanente del corso, a tornarvi su col pensiero, altro che per incidente, mi pare che debba concorrere a rendere tutto quanto il nostro insegnamento assai basso, e il frutto intellettuale di esso molto insipido e scarso. Non si crea così nessuna vigoria intellettuale.

Credeva poi, come diceva nel Senato, assai fiacchi gli esami generali; ed in questo giudizio le Facoltà convenivano tutte, come convenivano altresì in gran maggioranza sull'inutilità degli esami di ammissione.

Si badi, che quantunque il regolamento del 1862 e quello del 1868 paressero mantenere, rispetto agli esami speciali e ai generali, il sistema della legge del 1859, in verità l'avevano sostanzialmente modificato, e le similitudini rimaste erano tutte estrinseche. Con quei regolamenti, gli esami speciali erano diventati tanti quante le materie del corso, anzichè cadere solo sopra le *principali*, come voleva la legge: invece di rimanerne l'ordine libero allo studente, dovevano essere fatti, ciascuno, in un anno determinato di corso; e gli *esami generali*, in luogo di aggirarsi, come la legge diceva, su tutte le materie del corso con tre prove, erano ridotti a due sole prove, una dissertazione scritta a porte chiuse, ed un esame sul soggetto della dissertazione. Infine, esami generali e speciali, la legge voleva che fossero fatti sopra programmi comuni, formulati dal Consiglio superiore; ed ogni congegno di stregua comune nel giudizio degli esaminandi era infine scomparso affatto nel regolamento del 1868.

Io dunque, e per le opinioni mie, e per le risposte

delle Facoltà, e per i precedenti legislativi, venni in questa conclusione. Abolire gli esami d'ammissione; gli esami, durante il corso, lasciarli *speciali* nel senso che il voto cadesse sopra ciascheduna materia, ma diminuire le materie ed ordinarle a gruppi, ciascuno dei quali ricorresse a certo periodo di corso; gli esami generali variarli da una Facoltà all'altra, ma renderli molto più gravi e concludenti in ciascheduna.

E perchè la varia condizione delle Università nostre rendeva poco verosimile che questi esami generali si facessero con eguale forza e diligenza in tutte; e d'altra parte, l'esperienza infelice del regolamento del 1862 mi ammoniva a non dare a nessuna Università arbitrio e privilegio sopra le altre, e mi pareva utilissimo di avere qualche mezzo e modo di paragone tra esse, mi sono risoluto ad introdurre, in una forma attenuata, l'esame di Stato. La Commissione dell'esame finale è quindi nominata dal ministro, il che non vuol dire che ne siano esclusi i professori.

La variazione è questa sola, che il professore che esamina non è necessariamente quello che ha insegnato. Donde si trae il vantaggio che una medesima Commissione possa mandarsi in più Università; o possano essere nominate più Commissioni per una, che sia troppo numerosa per una sola. E così sarà anche tolto dagli esami minor tempo all'insegnamento; e le Università messe a una certa gara tra di loro e forzate tutte a tenere questo a una certa altezza e virtù d'efficacia.

Tale è, in breve, il sistema di esami che ho surrogato al precedente; ed ho variato altresì il modo di votazione.

Io vi dissi come credeva pernicioso pel carattere morale dello studente la votazione segreta; ma vi era qualcosa di peggio nel sistema nostro. Negli esami speciali sostenuti innanzi a Commissioni composte di tre persone, delle quali due potevano anche essere affatto incompetenti nella materia, poteva succedere che, gli esaminatori disponendo ciascuno di dieci voti, uno studente venisse approvato con due esaminatori contrari ed uno solo favorevole. Anzi, e questo è più strano, poteva essere approvato con maggior numero di voti che non uno studente il quale avesse avuto favorevoli tutti e tre i componenti della Commissione.

Infatti poteva nel primo caso accadere che uno dei tre esaminatori gli desse 10 voti, e gli altri due 5 per uno per rigettarlo; la conclusione era questa, che lo studente passava con 20 voti, mentre l'altro studente, che i tre professori avessero tutti e tre approvato dandogli sei voti per uno, non ne avrebbe avuti se non soli 18. Così negli esami generali po-

teva accadere che il giovane fosse approvato, anche quando quattro sopra sette lo rigettavano, ed approvato altresì con maggior numero di voti che se tutti e sette gli esaminatori lo avessero passato.

Io credo che l'esaminatore debba prendere innanzi allo studente, anzi a tutta quanta la studentesca, la responsabilità del voto suo. Altrimenti non vuole significare nulla che l'esame sia *pubblico*. Questo schietto, franco uso della responsabilità propria rileva l'autorità del professore davanti allo studente, e gli accresce, checchè paia, il rispetto di questo.

Io credo fermamente che la forma di esami, introdotta da me, e che trova riscontro in tutti quanti gli Stati più progrediti d'Europa, e anche nelle nostre antiche abitudini, produrrà effetti eccellenti nell'insegnamento italiano. Io spero che, qualunque altra variazione deva essere apportata in questi regolamenti, la forma generale degli esami stabilita da essi resterà.

Certo non mi pare possibile che vi si deva surrogare mai quella che da parecchie Facoltà mi è stata consigliata e proposta, l'esame annuale speciale sostenuto dinanzi a Commissioni di tre. Iddio buono: quanti esaminatori dunque ci vorranno? Già ora, nella Facoltà medica, per esempio, col sistema degli esami speciali spaiati, divisi l'uno dall'altro, bisognavano 73 esaminatori per ciaschedun studente, 66 per gli esami speciali a tre persone per uno, e poi sette per l'esame generale. Se gli esami dovessero essere non solo speciali, ma annuali, una legione non basterebbe. Invece nella forma che ho proposta io, bastano 25 esaminatori soli, in Commissioni assai più competenti, perchè formate in gran maggioranza di professori della Facoltà stessa.

Ora, questo sistema di esami proposto da me, che io credo giovi molto a rilevare il carattere del nostro insegnamento, era anche il solo possibile.

Voi ricordate d'onde io mossi nel proporvi la legge del 1875; io mossi da ciò che le difficoltà erano diventate gravissime nelle Università, dappoi- chè, siccome, secondo la legge del 1862, l'esame doveva essere gratuito, i professori schivavano di soggettarsi, il più che potessero, a siffatta fatica, e le Commissioni di esame non si potevano comporre se non introducendovi membri estranei, che vuol dire membri pagati, in maggior misura di quello che la legge volesse, il che rendeva poi impossibile il retribuirli col fondo stanziato a ciò nel bilancio, e metteva l'amministrazione nella necessità di ricorrere ad espedienti di giorno in giorno più assurdi.

Ora, io vi ho chiesto una tassa d'esame, e voi me l'avete accordata anche minore di quella che chie-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

devo io, che era già piccola. Se io, non dico avessi introdotti gli esami annuali innanzi a Commissioni di tre membri, ma mantenuti gli esami speciali, il compenso dell'esaminatore sarebbe riuscito così scarso, meschino, che era tutt'uno col non dargliene nessuno. Dovevo scegliere quindi, anche per questa ragione, un'altra forma d'esami, se volevo che il compenso dell'esaminatore fosse men che ridicolo.

Ed è bene qui osservare che la condizione dei professori è stata migliorata in due modi dalla legge del 30 maggio 1875, e dai regolamenti che l'hanno seguita. Giova che i professori se lo ricordino, e si persuadano così che, se la riforma ha reso più precisi gli obblighi, ha accresciuto anche i compensi. L'esame non è più gratuito, e ciascun professore può fare, oltre il suo corso ufficiale, un corso libero, che gli è compensato dalla segreteria dell'Università, sulla tassa annuale d'iscrizione pagata dallo studente, perciò senza aggravio di questo. Sicchè, mediante le propine di esami e questa quota di tassa, nelle Università numerose lo stipendio dei professori può vantaggiarsi di un migliaio di lire all'anno. Non è qualcosa questo? E quale ordine di impiegati ha conseguito in questi anni un siffatto vantaggio? L'aveva chiesto per tutti gl'insegnanti, non ho potuto ottenerlo che per loro? Non è questo un fatto, per cui noi dobbiamo tutti quanti rispondere con più zelo, con maggior parte del nostro tempo all'ufficio che il paese e la gioventù ci domandano?

Se la Camera lo permette, mi riposo un momento.

Voci. Si riposi! si riposi!

(L'oratore prende cinque minuti di riposo.)

BONGHI. L'onorevole Umana e l'onorevole Messedaglia abbreviano di molto il mio compito in quest'ultima parte del mio discorso, nella quale dovrei rispondere agli appunti speciali fatti al regolamento della Facoltà di giurisprudenza dall'onorevole Spantigati, ed a quella di medicina dall'onorevole Bacelli.

A me non resta che spigolare alcune poche cose lasciate indietro dai due oratori che mi hanno preceduto, e che ne hanno dette già tante in difesa dei miei provvedimenti, che agli avversari di questi non è stato più possibile aprir bocca.

L'onorevole Spantigati ha censurato soprattutto due punti: la soppressione del diritto canonico, e la soppressione della filosofia del diritto. Io non ritornerò sulle cose già dette; ma aggiungerò all'onorevole Spantigati che uno dei più funesti lati del nostro ordinamento è questo: che i professori credono soppressi tutti quanti gl'insegnamenti i quali non

sono obbligatorii. Ora, questa falsa fantasia rende davvero impossibile un largo sviluppo d'insegnamenti nelle Università, nelle quali, per la copia di studenti, sarebbe possibile che questo largo sviluppo avesse luogo; dappoichè se si crede che tutti gl'insegnamenti i quali non sono obbligatorii non esistono, è evidente che gl'insegnamenti di ciascuna Facoltà non possono rimanere che pochi; non potendo gli insegnamenti obbligatorii trascendere un numero molto circoscritto. Diffatti, quali si chiamano insegnamenti obbligatorii? Quelli che lo studente ha obbligo di seguire e sui quali deve sostenere esame. Ora, questi non possono essere che pochi, dappoichè, se è cosa facile il trovare un titolo nuovo di insegnamento, non è facile ottenere che lo studente sia in grado, oltre le discipline che già gl'incombe di sapere, d'impararne un'altra.

Il cervello medio d'uno studente non può, in una definita durata di tempo, mettere nel suo capo tutto quello che può parer bello, in astratto, di farci entrare, e sopra di cui si vuole sforzarlo poi a dare saggio di sè. E badate quanta sia grande la confusione di cui si fa prova, citando da una parte la Germania per ogni corso che si legge nei calendari delle sue Università, e pretendendo che sia introdotto anche nelle Università nostre, e dall'altra parte, volendo che questo corso nuovo sia obbligatorio, poichè altrimenti sarebbe come se non fosse. In Germania gl'insegnamenti sono tutti liberi, e questa libertà stessa ne permette lo sviluppo vario, diverso, infinito. L'obbligo non nasce che dalla relazione nella quale essi stanno coll'esame di Stato, relazione che lo studente apprezza da sè. Invece, noi vogliamo gl'insegnamenti obbligatorii tutti, e pretendiamo insieme di moltiplicarli.

Se l'onorevole Spantigati si libera di questa confusione e riuscirà a distinguere tra insegnamento soppresso e insegnamento libero, s'avvedrà a un tratto che io non ho soppresso nè il diritto canonico nè la filosofia del diritto. Io ho lasciato che gli studenti attingessero la dottrina canonica e la dottrina filosofica del diritto là dove era possibile che queste dottrine s'insegnassero; e solamente non ho voluto che queste due discipline continuassero ad essere materia di esame, e che lo studente dovesse dare saggio d'averle specialmente imparate per conseguire il grado. Giacchè qui è una delle necessità principali del nostro ordinamento universitario, e forse non del solo universitario, necessità che tutti confessano in astratto, e che poi a parte negano tutti, cioè che il numero degli insegnamenti obbligatorii e soggetti ad esame non si estenda troppo, poichè il cervello dei giovani non si estende insieme col numero degli insegnamenti

che noi li obblighiamo a seguire. Sicchè, quando questi trascendono una certa misura, invece di produrre maggior scienza, non producono che maggiore prosunzione ed una più larga ignoranza.

Ora si tratta di sapere se ho fatto bene o male a rendere libero l'insegnamento del diritto canonico, e della filosofia del diritto. E si badi, che coll'aver ritornato in vigore il principio della legge del 1859, che ciascun professore può, oltre al corso ufficiale, dare un corso libero, ed esserne compensato sulla tassa d'iscrizione pagata dallo studente, v'è oggi modo che un corso libero su queste due discipline sia dato, ove qualcuno le possa insegnare o qualcuno le voglia imparare, anche in quelle Università nelle quali il Governo non nomina un professore titolare dell'una e dell'altra.

Sarebbe per prima cosa da ricercare, se io potevo fare altrimenti che libero l'insegnamento del diritto canonico?

Sentite la storia dell'insegnamento di esso nel regno d'Italia, e giudicate.

La legge del 1859 ha introdotto un insegnamento di *diritto ecclesiastico*; e questo dal regolamento del 1860 fu trattato come il *diritto romano*, e distinto in un insegnamento d'istituzioni e di *diritto*. Il regolamento del 1862 ridusse questi due insegnamenti ad uno solo col titolo di diritto canonico.

Ma ecco quello che occorre poi.

Questo stesso regolamento del 1862 introdusse due lauree nella Facoltà di giurisprudenza, la giuridica e la politico-amministrativa; il qual precedente è stato al tutto dimenticato dall'onorevole deputato che m'ha censurato tanto di avere voluto aggiungere alcuni insegnamenti politico-amministrativi ad alcune Facoltà giuridiche del regno.

Checchè sia di ciò, il regolamento del 1862 fondava la divisione delle due lauree su questo: che esso escludeva dal corso, per il conseguimento della laurea giuridica, alcuni insegnamenti che ora ne fanno parte, il diritto amministrativo, se non isbaglio, l'internazionale, l'economia politica. La divisione delle due lauree non parve che rispondesse bene, ed è giusto osservare, che non le fu mai obbietato che non fosse legale l'aver introdotto una laurea politico-amministrativa, quantunque nella legge del 1859 non ve ne sia nessuna traccia.

Il ministro Natoli nominò una Commissione per giudicare se le due lauree si dovessero mantenere, o se, annullando la politico-amministrativa, alcuni degli insegnamenti propri di questa dovessero essere attribuiti alla giuridica. La presiedeva l'ottimo Casinis e ne faceva parte il presente ministro guardasigilli. Risultato dei lavori di essa fu il decreto dell'8 ottobre 1865, che portò la durata del corso

giuridico da quattro a cinque anni, aggiungendovi le tre discipline che dicevo più su: *le istituzioni di diritto canonico* continuarono sole a farne parte: ma all'insegnamento di esse fu ingiunto di doversi restringere ai tre trattati sulla podestà della Chiesa, sulla materia beneficiaria e sulla materia matrimoniale, come spiegò più particolarmente una circolare del 29 ottobre.

Più tardi, nel 1868, se non isbaglio, l'Università di Modena nella quale venne meno il professore di diritto canonico, opinò che non si dovesse surrogare.

Il Consiglio superiore fu consultato su questo parere, ed esso emise parere conforme. Io vorrei leggere la risposta del Consiglio superiore; tanto mi pare ragionata bene; ma non voglio occupare troppo a lungo la Camera. Del rimanente l'onorevole Mes-sedaglia ha già detto molte delle migliori ragioni, e non vedo che gli si siano confutate. Ad ogni modo, da quella risposta in poi professori di diritto canonico non se ne sono più nominati.

Nel novembre del 1870, coll'ordinanza della quale ho fatto parola poco fa, l'onorevole Correnti prescisse che nelle molte Università nelle quali mancava già il professore d'istituzioni di diritto canonico, i tre trattati ai quali l'insegnamento di quelle era stato circoscritto dal decreto del 1865, fossero ripartiti fra i professori di diritto civile, di diritto amministrativo e di diritto costituzionale, ripartizione già fatta da una circolare anteriore del 9 novembre 1869.

Ecco adunque come io trovai le cose. L'amministrazione dell'istruzione pubblica era da più tempo in questa via, che non solo nelle Università minori, ma neanche nelle maggiori non si provvedeva più alle vacanze delle cattedre d'istituzioni di diritto canonico; e diffatti già mancava in dieci Università, Cagliari, Genova, Macerata, Modena, Palermo, Pavia, Parma, Sassari, Siena e Ferrara.

Poteva io in questa condizione di cose rendere obbligatorio lo studio del diritto canonico?

Qualunque fosse stata la mia opinione sulla necessità o l'utilità di esso, avrei potuto rendere obbligatorio un insegnamento di cui mancava il titolare in dieci Università? Come avrei potuto restituirli a ciascuna? Dove sono gli uomini e dove era il denaro?

D'altra parte, io non credo davvero che oggi la materia del diritto canonico debba essere trattata in tutte quante le Facoltà giuridiche italiane, che sono venti. Perchè bisogna ben avere in mente che, ogniquale volta si parla di un insegnamento, si parla di venti cattedre, non di una sola, soprattutto

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

quando si vuole che l'insegnamento sia obbligatorio.

SPANTIGATI. In Germania sono di più.

BONGHI. Sono meno: sono nove in Prussia, che ha popolazione di poco minore dell'Italia. Giacchè mi interrompe, gli dirò il resto. (*Si ride*) Ora è affatto impossibile che queste venti Facoltà trovino venti professori di un diritto, verso cui gli studi si volgono oggi così poco, e di così scemata importanza pratica.

Veda l'onorevole Spantigati, qui ella è addirittura fuori di strada. Ella mi cita i corsi di diritto canonico nell'Università di Berlino: ma se dove legge corso in un calendario di Università tedesca, ella aggiunge di suo *professore*, frantende ogni cosa. In Germania potrebbero persino esservi sessanta corsi di diritto canonico, e non un solo professore che ne sia titolare.

SPANTIGATI. Ah!

BONGHI. Ah! come si spiega, dirà ella, questa contraddizione? Ecco come si spiega. In Germania, il professore è in genere addetto ad una Facoltà; non prende il titolo d'un insegnamento speciale; e fa tanti corsi, quanti è in grado di farne nelle diverse discipline che a quella Facoltà appartengono, e per quanti trova uditori, che vuol dire contribuenti. D'altra parte, il diritto canonico è ritenuto in Germania, insieme col diritto germanico e col diritto romano, il fondamento comune dell'insegnamento del diritto. Questi tre insegnamenti hanno, come a dire, carattere di diritto comune, e insieme d'iniziazione storica dello studio dei diritti nazionale ed attuale, e perciò sono fatti nei primi anni del corso, e poi seguono i diritti speciali del paese al quale l'Università appartiene.

Ora, in Italia il diritto canonico non ha più questo carattere che mantiene in Germania. E lo mantiene in Germania per due rispetti: perchè il diritto canonico protestante e cattolico è ancora la base di tutta quanta l'organizzazione della Chiesa germanica, la quale è in tutt'altre relazioni collo Stato da quella in cui la Chiesa è, e si manterrà in Italia. Quando il diritto laico avrà occupato il campo delle relazioni giuridiche e sociali in Germania, quanto ha già fatto in Italia, quando la trasformazione dello Stato rimpetto alla Chiesa sarà in Germania progredita così oltre, come presso di noi, il diritto canonico prenderà anche là quell'aspetto meramente storico, che ha qui ora agli occhi dei più competenti, e per cui nel regolamento del 1875 ne è stato affidato l'insegnamento al professore di storia del diritto, anzichè dividerlo, come s'era fatto sinora, tra i professori di diritto civile, diritto amministrativo e diritto costituzionale.

Io suppongo che lo sviluppo dei due paesi in questa parte deve essere lo stesso; ma potrebbe succedere benissimo che rimanessero diversi; ed allora anche l'insegnamento del diritto canonico continuerebbe ad avere diversa importanza in Germania che presso di noi. Del resto, io dubito molto che parecchi si facciano un'idea dell'utilità dell'insegnamento del diritto canonico molto diversa dalla vera, e affatto illusoria. S'immaginano di potere trovare nello studio di quello i fondamenti e i motivi delle dottrine affatto opposte alle sue, che noi abbiamo fatto prevalere nella materia delle relazioni dello Stato colla Chiesa e nella matrimoniale, e che intendiamo introdurre nella beneficiaria. Ebbene, rinunciamo a queste speranze. Fra le idee nostre e quelle del diritto canonico non v'ha simiglianza di sorta; e noi non possiamo edificare nulla su una base che abbiamo distrutta. (*Interruzione dell'onorevole Spantigati*)

In Germania le Facoltà di diritto hanno meno professori che presso di noi, quantunque vi sia tanto maggior numero di corsi. E glielo proverò fra poco, giacchè lo vuole sapere l'onorevole Spantigati.

SPANTIGATI. Non ho bisogno d'imparare, quantunque ella dia molte lezioni.

PRESIDENTE. Onorevole Spantigati, in nome della Camera lo prego di non interrompere, se no la lezione sarà un po' lunga. (*ilarità*) Continui, onorevole Bonghi.

BONGHI. Queste sono le ragioni per le quali io mi sono conformato al parere pronunciato dal Consiglio superiore, sino dal 1868, che il diritto canonico non dovesse essere mantenuto come insegnamento obbligatorio nelle Facoltà di diritto; e del resto, anche quando avessi avuto un parere diverso, non avrei potuto ritrovare i professori adatti a dare questo insegnamento in tutte quante le 20 Facoltà nostre.

Ora veniamo alla filosofia del diritto: anche essa non è soppressa; è rimasto insegnamento libero. Mentre del diritto canonico è detto che farà parte della storia del diritto, della filosofia del diritto è spiegato espressamente che è mantenuto come insegnamento libero.

Ora, ho fatto male? Io credo di no. L'onorevole Spantigati ha nelle mani il calendario delle Università tedesche; ci guardi, e vedrà che corsi di filosofia del diritto non sono annunciati in tutte; forse sono annunciati solo nel minor numero delle Facoltà giuridiche di quella nazione.

E poichè un altro deputato ha affermato a ragione che l'Austria oggi è in una condizione molto progressiva, anzi non v'ha Stato, forse, che sia stato

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

tanto operoso nella riforma del suo insegnamento, io esporrò quello che per la filosofia del diritto è succeduto nell'Austria.

Avanti al 1855, il diritto di natura o la filosofia del diritto erano materie obbligatorie di studio: nel 1855 la filosofia del diritto divenne materia di libera scelta per lo studente; ma pure fu mantenuta nell'esame di dottorato. Nel 1872 la filosofia del diritto è scomparsa da questo esame. E perchè? Ecco come ve lo dice la Facoltà di diritto dell'Università di Vienna nell'ultimo suo Annuario, che mi piacerebbe di proporre ad esempio alle Università italiane: « I corsi della filosofia del diritto e di enciclopedia patiscono qui, come in ogni altro luogo, del piccolo interesse che la scienza tedesca, la quale per tanto tempo ha ceduto all'estremo opposto, mette presentemente negli oggetti e nelle tendenze dei sistemi sintetici. »

Adunque la importanza della filosofia del diritto è andata scemando nell'insegnamento del diritto in Germania, come la Facoltà di Vienna dice espressamente. Ma di ciò vi ha un'altra ragione molto forte, molto chiara, che sarebbe più materia da accademia che da Camera l'andare lungamente esponendo. La filosofia del diritto è andata scomparendo dall'insegnamento della Facoltà di diritto per ciò, che essa ha penetrato l'esposizione dei diritti positivi, e l'insegnamento della filosofia di ciascun diritto positivo è divenuta parte integrale e sostanziale dell'insegnamento di questo.

La filosofia del diritto che cosa è? Un trattato sull'essenza e sul principio del diritto, e sulla derivazione dei diritti speciali da questa idea generale del diritto, che trova in quelli la intera esplicazione ed effettuazione sua.

Questo secondo trattato si discioglie nella filosofia di tutti quanti i diritti positivi. Ebbene, queste filosofie dei diritti positivi, del diritto costituzionale, del diritto internazionale, del diritto civile, dell'amministrativo, e via via, tutte queste filosofie si sono distinte l'una dall'altra ed hanno ciascheduna penetrato l'insegnamento particolare di quel diritto a cui appartenevano. Non resta come studio che stia da sè, se non quello della prima parte, il principio e l'essenza del diritto, quello che il regolamento del 1875 chiama *Elementi filosofici* e si può anche chiamare *Principii razionali del diritto*.

A questo studio dovrebbe, nel parer mio, far seguito l'*enciclopedia* metodicamente esposta; che è l'esposizione della derivazione dal principio dei diritti speciali, indicati ciascuno nel loro oggetto, non seguiti o sviluppati nelle loro deduzioni.

Del resto, io non credo possibile che oggi si trovino in Italia 20 professori capaci di fare alla fine

del corso del diritto la sintesi di tutte quante le filosofie dei diritti speciali che sono state sviluppate dai singoli professori nella loro speciale materia di diritto. Non crederei utile, anche quando questi 20 professori si trovassero, che gli studenti fossero obbligati ad assistere a questo insegnamento complessivo alla fine del corso.

In fatti, non si può pensare che uno di questi tre casi: o, per dare spazio alla filosofia del diritto che arriva l'ultima, i professori di ciascun diritto si dovettero contentare d'una esposizione della loro propria disciplina giuridica, meramente estrinseca e positiva; ovvero l'hanno già essi accompagnata colla deduzione dei principii filosofici, ai quali questa risale nelle sue conclusioni. Ed allora la sintesi totale, che arriverà all'ultimo col professore della filosofia del diritto, si concorderà colle sintesi parziali dei professori che l'hanno preceduto nell'insegnamento, o no? E se no, quanta confusione non deve nascere nella mente del giovine, e con quanto danno della serietà e della costanza della sua cultura giuridica?

Del rimanente, era così vario il posto al quale nell'ordine degli studi le Facoltà di diritto collocavano questa filosofia, che io mi sono dovuto con ciò solo persuadere, che il fine dell'insegnamento non era chiaro.

In quanto a me intendo che questa filosofia si possa insegnare nel più largo significato che le si voglia dare, ma ci bisognano professori di prim'ordine per farlo senza confusione, e studenti di un genio speciale e singolare per attendervi e trarne profitto. Io credo quindi che la filosofia del diritto non si possa introdurre come insegnamento obbligatorio in tutte le Facoltà nostre, ma mantenerlo solo come insegnamento libero, e anche come tale non possa riuscire utile se non dove e quando vi sia un professore davvero adatto a darlo.

Io non voglio dar ragione al presidente e fargli credere che l'onorevole Spantigati mi possa trarre fuori di strada e più in là di quello che avrei voluto.

Se questo non fosse, potrei dirgli come di rimpetto a venti Facoltà di diritto che ha l'Italia, la Prussia con una popolazione quasi uguale alla nostra, ne ha sole nove. La media del numero dei professori nelle Facoltà di Prussia è alquanto minore della nostra; in Prussia si allontana poco da otto, in Italia s'avvicina a nove. Ma quando egli guardi al numero d'ore d'insegnamento, che questi otto professori danno nei due paesi, la differenza appare enorme.

Gli orari delle nostre Facoltà di diritto oscillano tra un massimo di 56 ore e mezza per settimana in Napoli, ed un minimo di 32 ore e mezza in Cagliari; e mi riferisco agli orari di questo anno, accresciuti

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

in alcune Università per effetto del regolamento, che sforza già i professori e avrebbe sforzato più l'anno prossimo ad orari più gravi di quelli a cui s'erano abituati sinora. In Germania, invece si sentano alcuni pochi esempi. La Facoltà giuridica di Berlino, con 12 professori, tra ordinari e straordinari, dà 147 ore d'insegnamento; quella di Strasburgo, con altrettanti, 105; quella di Königsberg, con sei, 78, senza contare le esercitazioni; quella di Heidelberg con nove, 105; quella di Jena con cinque, 50, senza le esercitazioni.

Non è grave il paragone?

E ci meravigliamo che gli studenti di diritto siano proclivi all'ozio, e perciò ai disordini? Mettiamo che sia vero, come non ozierebbero non avendo ad occuparsi nel seguire i corsi delle loro Facoltà che poche ore al giorno? E donde deriva questo? Deriva da ciò che in nessuna Facoltà i professori sono stati così esatti ad attenersi al minimo di lezioni settimanali prescritto dal regolamento del 1862, e a scambiarlo col massimo dei loro obblighi.

In quest'anno io sono riuscito a portare alcuni corsi più in su di cotesto minimo, ma l'orario si dovrà aumentare ancora di molto se si vuole ottenere un insegnamento davvero efficace.

L'onorevole Spantigati si è lagnato della decadenza delle Facoltà giuridiche, ed io non ho competenza a difenderle. Ma il principale bisogno è che gli orari del loro insegnamento si accrescano di molto se gli studenti devono essere occupati utilmente ed abbastanza. Allora sparirà ancora la censura che mi è stata fatta più volte di aver accorciato troppo la durata dell'insegnamento del diritto romano, del civile, dell'economia politica, del diritto internazionale, e che so io. Io non ho accorciato nulla; ho lasciato facoltà ai professori di fissare il loro orario in relazione coll'importanza delle materie che insegnano, e della durata di tempo nel quale devono insegnarla; ma ho ben chiarito che, se quest'orario essi non lo facevano da sè adeguato al bisogno, sarebbe stato rivisto alla fine dell'anno dal Consiglio superiore; il che è conforme alla legge, e non può non parere giustissimo in qualunque paese ed a tutti.

Neanche qui dunque ho fatto nulla di nuovo; ho cercato di dar forza a quella legge appunto (se ne veda l'articolo 161) (1) che mi si accusa di aver violato.

Io credo che non vi sia paragone fra l'utile che

(1) « Ciascuna Facoltà delibera intorno alla ripartizione dell'insegnamento fra le diverse cattedre, e presenta i programmi annuali dei corsi, in cui questo insegnamento è distribuito, all'esame e alle deliberazioni del Consiglio superiore. »

produce uno studio intenso fatto da un giovane durante un anno in una materia studiata per intero senza sparpagliare l'attenzione tra molte smozzicate e tronche, ed uno studio seguito per più anni sopra diverse materie, che vanno innanzi a caso in compagnia.

Quando il professore dà solo 3 ore di lezione per settimana, il giovane deve andare sbocconcellando fra diversi professori diversi bricioli di dottrina, tanto da fare un gruzzolo sufficiente in fine dell'anno. Qui è il verme della cosa; bisogna correggerlo, e presto; ed allora vedrete che l'insegnamento della Facoltà di diritto si farà rigoglioso di nuovo, e procederà ordinato. Con 3 ore la settimana per materia, non è assolutamente possibile organizzarlo, nè dargli un ordine logico.

E come vi può parere ragionevole che l'insegnamento del Codice civile duri tre anni; cioè a dire sia principiato dallo studente ora da un libro, ora dall'altro, secondo egli si trova entrare nel corso al primo, al secondo o al terzo anno di esso, sicchè gli succeda per esempio di dovere attendere al diritto commerciale prima di aver sentito l'esposizione del trattato del contratto di società e delle obbligazioni nel Codice civile? Un corso di Codice civile a 9 ore per settimana in un anno non occupa tanto tempo, quanto un corso di 3 ore per settimana in tre anni? E non occupa un egual tempo con assai maggior frutto?

È qui che bisogna davvero perfezionare il regolamento.

Io avrei molte cose da dire all'onorevole Baccelli sulla Facoltà di medicina, ma la Camera deve essere stanca, e sono stanchissimo anch'io.

In breve, mostrerò, spero, coi fatti, come io abbia studiato questa materia diligentemente, poichè pubblicherò sopra di esso uno studio speciale.

Quello però che io voglio dire all'onorevole Baccelli, è che nell'ultimo suo discorso (che io ho udito con grandissima attenzione) io non ho sentito, tra molto lampeggiare di frasi, se non una sola censura al regolamento per gli studi di medicina, ed è che all'insegnamento dell'anatomia fosse dato maggior tempo che non a quello della clinica, e all'insegnamento dell'anatomia patologica altrettanto.

Io risponderò due sole cose. L'una è che è veramente bizzarro che questi due insegnamenti, a cui, secondo l'onorevole Baccelli, è dato maggior tempo del dovere, sono appunto quelli che sono rappresentati nella Facoltà medica di Roma dai due professori che gli piacciono meno. (*Si ride*)

L'altra osservazione è che, se ho ridotta la clinica al tempo che le era assegnato nel regolamento proprio dell'Università di Roma, non ho prolungata

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

l'anatomia più di quello che già fosse; e che se l'anatomia patologica prende due anni di tempo, ciò succede perchè è accoppiata nel mio regolamento colla patologia generale.

Del resto mi sarebbe facile dimostrargli che quelle proporzioni tra cotesti diversi insegnamenti, che egli ha citato alla Camera, come prevalenti nelle Università di tutto il mondo civile, non sono esatte.

Egli deve essersi ingannato così: deve aver creduto che queste indicazioni si potessero ricavare dalla mera indicazione del numero di semestri o d'anni che sono dati nelle diverse Università all'uno o all'altro insegnamento: ma questa notizia non serve che poco. Bisogna, come diceva innanzi, guardare gli orari per vedere quali siano le ore date a ciascun insegnamento, e quante di queste ore sono obbligatorie; il che per le Università germaniche almeno è impossibile a sapere.

D'altra parte debbo avvertire all'onorevole Baccelli che, se io non ho interrogato le Facoltà mediche, come le giuridiche, sul numero e la distribuzione dei loro insegnamenti, è perchè avevo davanti ai miei occhi l'inchiesta promossa dall'onorevole Coppino nel 1867, nella quale queste interrogazioni erano state fatte, ed avevano ricevuta una risposta, che non mi pareva potesse in così breve tempo variare.

Del rimanente, quanto alla distribuzione degli insegnamenti, era stato già prima osservato ed io aveva osservato da me che essa fosse soggetta per le Facoltà di medicine a pochi dissensi. Diffatti, l'ordine dei suoi insegnamenti si sviluppa molto regolarmente dagli studi di chimica, fisica e scienze naturali, che ne aprono il corso, attraverso gli anatomici che veramente lo cominciano, i fisiologici, i patologici e i clinici. Resta alquanto incerto il posto della materia medica e di qualche altro insegnamento secondario, e nel mio sistema d'esami rimaneva libero al giovine di dare a queste discipline il luogo che gli paresse più utile nella condizione della sua coltura.

Infine l'onorevole Baccelli ha, non già nel discorso suo ultimo, ma bensì nell'altro di più mesi fa, obiettato contro l'unione della patologia speciale medica colla clinica medica, della patologia speciale chirurgica colla clinica chirurgica, della patologia generale coll'anatomia patologica.

Ebbene, l'unione delle patologie speciali colle cliniche rispettive ha già luogo in una gran parte delle Università italiane ed è, come si è visto, suggerita, almeno in parte, dalla legge del 1859.

Quanto all'unione dell'anatomia patologica colla patologia generale, è un fatto oramai comune a tutte quante le Università germaniche. Persino nel-

l'Università di Vienna, in cui, per rispetto al Rokitsansky, quest'unione non era stata fatta, è ora prossima a farsi.

L'onorevole Baccelli, del resto, può insegnare a me che l'aggruppamento di queste due discipline è reso necessario dalla profonda trasformazione fatta nel concetto dell'anatomia patologica, la quale è diventata il fondamento di tutti quanti gli studi patologici e della patologia generale. Alcuni trattati della patologia generale sono rimasti fuori di questo accoppiamento, ma questi trattati rimasti fuori sono ora assorbiti dall'insegnamento clinico.

E qui debbo dire che da tutti mi aspettavo una censura di questo genere, fuorchè dall'onorevole Baccelli, che nel congresso di Roma aveva domandata l'abolizione *immediata* di tutti quanti gl'insegnamenti teorici della Facoltà di medicina, abolizione, del resto, che in una maniera così assoluta non è sicuramente ragionevole.

È certo, signori, che lo studio oggi più difficile ad ordinare, quello per il quale il legislatore dura maggior fatica a trovare un'organizzazione adatta e compiuta, è lo studio della medicina. Mentre da una parte si deve mantenere all'insegnamento di essa tutto il vigore scientifico che gli appartiene, e nel quale sta la sua salute, dall'altra bisogna pure che questo studio in un certo periodo di anni produca un frutto di cui la società ha grandissimo bisogno e gli domanda, cioè dire, il medico capace di curare o di parer di curare le malattie.

La grande trasformazione, che è andata succedendo via via nei metodi, e nelle tendenze delle discipline mediche che, da esclusivamente teoriche ed eminentemente sintetiche, sono diventate quasi esclusivamente pratiche, sperimentali ed analitiche, ha disciolto l'antico sistema dell'insegnamento di quelle, nè uno nuovo, che soddisfaccia del tutto, è anche trovato. Ciò che si sa però è questo, che esso deve riuscire terribilmente costoso allo Stato.

Se vi è quindi problema che mi piacerebbe discutere è questo. È gravissimo per ogni paese, gravissimo soprattutto per noi che abbiamo ventuna Facoltà mediche, delle quali diciassette compiute, non troppe forse, a considerarle in astratto, ma malamente distribuite, e dove affollate tanto di studenti che gl'insegnamenti non profitano più se non vi si raddoppiano e triplicano, come per esempio in Napoli e anche in Torino, dove tanto scarse che il denaro si può dire gettato via.

Accennerò rapidissimamente le idee che mi ero andato formando.

I professori ordinari delle Facoltà mediche, in genere, titolari d'insegnamenti compiuti ed obbligatorii, bisogna andarli diminuendo; e nel dire que-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

sto io non fo se non che ripetere una opinione molto profondamente ragionata di un clinico illustre, che l'onorevole Baccelli certo riconoscerà competente, il Billroth di Vienna. I professori ordinari della Facoltà medica egli li riduce a soli nove, ed affida a questi professori tutto quanto l'insegnamento essenziale della Facoltà. A ciascheduno di questi professori egli assegna, secondo l'esperienza delle Università germaniche, un orario sufficiente alla trattazione sperimentale della disciplina che gli è commessa.

Ma, d'altra parte, nel tempo stesso che bisogna ridurre il numero dei professori ordinari, conviene accrescere il numero degli assistenti, esigendo che questi abbiano almeno titoli eguali a quelli degli insegnanti privati, anzi sieno scelti fra questi. E così i professori ordinari, capi di ciascheduno degli istituti medici, il cui complesso poi forma la Facoltà, possono incaricare gli assistenti di quei corsi di metodi di ricerca o d'investigazione, di esercitazioni sperimentali nell'uso degli istrumenti, o di osservazioni che i professori ordinari reputeranno necessarie a compiere l'insegnamento commesso a ciascun di essi.

Quanto agli studi clinici, è impossibile che tornino in fiore senza una profonda modificazione nelle relazioni tra le Università e gli ospedali. Quali fossero i miei intendimenti in questo rispetto, io l'ho detto più volte all'onorevole Baccelli, e m'era parso che fossimo d'accordo, ed egli mi prometteva l'appoggio suo.

Io dirò cosa che forse saprà male a parecchi, ma sono perfettamente persuaso che, se gli ospedali, almeno delle città universitarie, non cessano d'essere considerati come amministrazioni affatto autonome, ed i ministri della pubblica istruzione non possono entrare in nessun contatto con essi, altro che per contatti e patti molto difficili, temporanei e mutevoli, l'effetto sarà questo: che le cliniche costeranno allo Stato ogni anno di più, e non avranno mai un assetto uguale alla loro importanza. Nè sarà possibile di dare ai giovani studenti di medicina quella sicurezza di carriera proporzionata al valore che hanno mostrato nello studio, introducendogli negli ospedali e in diverso modo e per diversi fini, e avendo dinanzi agli occhi solo il progresso della scienza e dell'arte medica, e l'allettamento a questa nobile professione dei migliori ingegni. Tutto ciò non si otterrà, se non assegnando al Ministero dell'istruzione o tutto o in parte il servizio della sanità pubblica, e certo assoggettando alla sua vigilanza l'amministrazione degli ospedali. Sopra quest'ultimo punto, e ristretto agli ospedali delle città nelle quali

ha sede una Università, io intendevo presentare un progetto di legge.

Un'ultima osservazione, e questa diretta al relatore del bilancio. È connessa coll'idea di andar diminuendo i professori ordinari ed accrescendo gli assistenti la dimanda che io ho fatta di un aumento di spesa in questo capitolo per gl'istituti delle Facoltà mediche. Quest'aumento, nel mio pensiero, era solamente un principio; sarebbe diventato maggiore via via che i professori ordinari fossero andati diminuendo.

L'aumento chiesto nel bilancio che la Camera è chiamata a votare, ascende a sole 67 mila lire, e dipende appunto dal concetto che esprimevo: i professori ordinari diminuiti, ciascheduno capo di un istituto abbastanza fornito di assistenti scelti a concorso, tra insegnanti privati, e le cliniche più intimamente unite cogli ospedali, che ora non sono; ed io credeva che in questo concetto, che così spicca dal complesso dei provvedimenti miei, io non avrei avuto l'onorevole Baccelli avversario, ma principalissimo mio fautore e difensore.

Io ho finito.

Ora non mi resta che a dire poche parole, per modo di conclusione.

Io ho provato alla Camera, credo con soddisfazione di quelli che vogliono porre una certa serietà e buona fede in questa questione, che io non ho punto violato la legge, nè punto ecceduto i limiti del potere che la Camera mi ha attribuito. Io ho usato di questi poteri con la maggior discrezione e colla maggior temperanza possibile.

Quando io venni al Ministero, mi sentii dire da molte parti e in questa Camera e fuori che si desiderava che i professori insegnassero di più, e gli studenti imparassero di più. Io ho creduto che mi si dicesse il vero; durante il mio Ministero non ho atteso che ad ottenere questi due effetti. Prima che uscissi dal Governo ho interrogato più volte e rettori e professori, e rettori e professori mi hanno risposto che io aveva veramente ottenuto che in quest'anno l'una e l'altra cosa succedesse.

Questo basta alla mia coscienza.

Io non credo a quello, a cui molti credono in questa Camera, io non credo ad una legge complessiva sull'istruzione superiore. Il ministro potrà promettervela, il ministro terrà la sua promessa, quantunque gli sarà una difficile opera il compilarla, tanta essendo la vastità delle questioni che oggi implica l'istruzione superiore; ma questa legge, come tante altre, morrà di quel mal sottile che io chiamerei morire di Commissione, poichè le questioni che essa farà sorgere saranno tante e tali che la Commissione, non che la Camera, non ne verrà a

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

capo nè in una Sessione nè in quattro. D'altra parte io temo molto la discussione d'una legge sull'istruzione superiore. La temo per questo, che noi abbiamo già basi eccellenti d'ordinamento, come l'onorevole Spantigati e l'onorevole Messedaglia dicevano, nella legge del 1859, e non ci bisogna che edificare sopra quelle con costanza.

Questa legge concede all'insegnamento libero nell'istruzione superiore tutto quel campo che gli è concesso in Germania, cioè a dire nel paese dove l'insegnamento libero è più vigoroso, più efficace, più proficuo. Non c'è altra forma utile all'insegnamento libero nell'istruzione superiore che questa. Io temo che una materia siffatta, messa avanti alla Camera, possa far sorgere tutte quelle idee incomposte che oggigiorno in Europa vagano intorno all'istruzione superiore; onde oggi si creano le Facoltà libere, e domani si distruggono, come si vede in Francia; oggi si creano i giurì misti d'insegnanti privati e pubblici, e domani si disfanno, come vediamo nel Belgio. Non vorrei che si entrasse anche qui nell'un via uno, in una di quelle strade senza uscita, nelle quali si è sempre forzati a tornare indietro.

Rinforziamo, se credete, l'organismo del potere esecutivo nell'amministrazione dell'istruzione pubblica; ed assicurati d'averla commessa a mani vigili e competenti, lasciamo che continuino ad alzare, sopra buone fondamenta, un buono edificio. Ma non vi illudete, che una legge complessiva sull'istruzione pubblica sia facile a formulare ed a portare a compimento. Ne abbiamo viste già parecchie ad entrare nel Parlamento, ma non ne abbiamo visto nessuna ad uscire.

D'altra parte io riconosco che, su molti punti dell'istruzione superiore, leggi speciali ci vogliono. Ci vuole soprattutto quella che restituisce ai professori ufficiali la tassa d'iscrizione tolta loro nel 1862. Nè si può avere un ordinamento dell'istruzione efficace, per dirne una, se i professori non sono in grado di prendere il loro riposo ad un termine, diverso da quello stabilito dalla legge generale delle pensioni.

Che cosa volete che faccia un ministro allorchè vede che un professore non è più adatto ad insegnare, se egli sa che, mettendolo fuori d'ufficio, lo mette insieme nella necessità di mendicare la vita? Qui occorre un rimedio; perchè, se voi volete insegnanti efficaci, non basta dare al ministro la facoltà di levare dall'insegnamento quelli che, per età o per malattia, non vi sono più adatti, come permette la legge del 1859, ma bisogna che il ministro possa avere la coscienza che essi però restano in una posizione tollerabile e degna.

V'è ancora bisogno di altre leggi; per mo' d'esempio, cancellare la distinzione tra Università di primo e di secondo ordine, che non ha ragione, poichè alle une ed alle altre è chiesta la stessa cosa.

Io non continuerò a dire di tutti gli altri punti sui quali è necessario che la vostra opera intervenga parte a parte. Più questi punti saranno determinati con successo, e più sarà probabile che noi verremo via via accostandoci, come hanno fatto altri popoli, ad un buon assetto di tutta quanta la nostra istruzione superiore, sicchè questa trovi quel vigore di vita di cui sente, ed è già molto, il desiderio.

Signori, io ho esposto buona parte delle mie ragioni e piccolissima parte delle mie idee; in quanto a queste non è più tempo di giudicarne, perchè non ho modo di effettuarle; in quanto alle ragioni dette da me a mia difesa, giudicate voi; ma qualunque sia il vostro giudizio, io ho dentro di me la coscienza che mi assicura, sotto l'usbergo del sentimento, che tutto quello che io ho fatto, in questi regolamenti soprattutto che sono stati soggetto di tre giorni di vivace discussione, l'ho fatto perchè lo credeva, come lo credo fermissimamente tuttora, grandemente utile all'avvenire della coltura del mio paese. (*Vivi segni di approvazione*)

BACCELLI GUIDO. Dopo la lunga, prolissa, ma altrettanto poco efficace difesa dell'onorevole Bonghi, io mi studierò di essere breve.

Nel principio del mio discorso io aveva concesse le circostanze attenuanti che avessero potuto scusare in qualche modo l'onorevole Bonghi come ministro; egli le ha recisamente respinte, tenendosi integro in questo concetto *di non aver punto violata la legge*.

Ora brevissimamente dimostrerò che la legge fu violata; e siccome voglio che queste parole rimangano bene scolpite, non mi affiderò a me stesso dicendole, ma le leggerò.

In quelle regioni nelle quali non fu promulgata la legge del 1859, fu pubblicato il regolamento del Matteucci, regolamento che ammetteva sei Commissioni girovaghe per gli esami finali. Una legge del 1862, 31 luglio, presentata dall'onorevole Mancini prima, dall'onorevole Matteucci poi, accordava facoltà al ministro di fare un regolamento d'ufficio con decreto reale, per *istabilire l'ordine e la misura degli insegnamenti ed il modo degli esami* in tutte le Università governative.

Questo regolamento fu promulgato il 22 marzo 1862, ma quindi a non molto, al Matteucci successe l'Amari, che nel 22 marzo 1863 sospese tutte le disposizioni del regolamento Matteucci, relative agli esami, ed ordinò che fino a nuova disposizione in

tutte le Università si continuasse nei modi precedenti, cioè; colla legge Casati, dove questa legge fosse stata in vigore, e coi precedenti regolamenti locali, dove la non ci fosse stata. Da quel punto in poi, di regolamenti generali in vigore non troviamo che quello del 1868, fatto dall'onorevole Broglio, il quale ripeté la legge Casati per senso e per verbo, per ciò che riguarda gli esami generali. Da questo tempo è mestieri giungere al 30 maggio 1875, nella quale epoca, come tutti sappiamo, l'onorevole Bonghi introduceva nella sua legge l'articolo seguente: « È fatta facoltà al ministro della pubblica istruzione di promuovere, per decreto reale, in conformità del parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione, delle nuove disposizioni che convenisse adottare intorno al sistema degli esami. » Se non che la Commissione, quasi presaga di uno spirito intraprendente che era celato sotto quelle parole, coartò nel seguente modo tutto il potere del ministro.

Il numero degli esami (numero è parola italiana che tutti sanno cosa valga), e quello (cioè il numero) dei componenti la Commissione esaminatrice sarà determinato con decreto reale, udito il parere del Consiglio superiore.

Sicchè, in questa materia, tutta la forza era rimasta all'articolo della legge Casati che riguarda gli esami generali.

Ora, l'articolo della legge Casati che riguarda gli esami generali è chiaramente espresso con queste parole, che sono state poi riportate dal Broglio:

« Le Commissioni per gli esami generali si compongono di sei membri, non compreso il presidente, tre dei quali saranno presi dalle rispettive Facoltà fra coloro che danno insegnamenti speciali nelle Facoltà, gli altri tre saranno nominati dal Consiglio superiore, e potranno essere scelti anche fra persone estranee alle medesime. »

Ora, il numero degli esami, e quello dei componenti le Commissioni, che volle fissare per legge l'ex-ministro Bonghi, ecco come si è interpretato nell'articolo duodecimo dei suoi regolamenti speciali:

« *L'esame pratico* (parlo di quello della mia Facoltà, e credo che per le altre sia altrettanto) sarà dato innanzi alla Commissione nominata ogni anno dal ministro. Essa si compone da sei ad otto membri ed un presidente. Due dei commissari saranno scelti fuori del corpo accademico. Il ministro potrà nominare più Commissioni per un'Università, ovvero una sola Commissione per più Università.

O che io non capisco più nulla, e sono tutt'affatto inebetito, o che l'onorevole Bonghi ciò non poteva mai fare. Non lo poteva mai fare, perchè in questo

atto vi è violazione di legge, violazione dei diritti dei membri e del preside di Facoltà; perchè in quest'atto v'è la intenzione di stabilire i famosi esami di Stato, come sono in Prussia. E volesse Iddio che si potessero stabilire anche tra noi, quando per stabilirli sarebbe mestieri che noi avessimo le stesse organizzazioni che ha la Prussia. Imperciocchè l'esame di Stato, se è una guarentigia per lo Stato, trova dall'altra parte un corrispettivo per l'intera libertà, l'intera autonomia delle Facoltà; libertà ed autonomia che l'onorevole Bonghi non solo non ha mantenuto tra noi, ma che ha completamente distrutte.

Questo fatto anche da solo (perchè non voglio abusare della pazienza della Camera), mentre potrei citarne altri molti, costituisce, secondo il mio debolissimo modo di vedere, una flagrante violazione di legge. Ma i regolamenti che violano la legge sono incostituzionali, dunque i regolamenti dell'onorevole Bonghi sono incostituzionali.

Ieri, ascoltando con molta attenzione quel fiume di eloquenza che usciva dal suo labbro, io sentii un fatto che, per quanto di legge ne sappia nulla, pure mi colpì.

L'onorevole Bonghi, parlando della legge del 1859, la diceva una legge che ha invaso il campo del regolamento! O che? ci è forse la possibilità che una legge violi un regolamento? O che? la legge non sarà legge se non vi è il regolamento? Ma la legge non è forse qualche cosa d'infinitamente superiore al regolamento stesso? E il regolamento non è forse un *modus interpretandi legem*?

Veramente questa strana teoria dell'onorevole Bonghi io non l'ho capita. Potrebbe essere che, tanto inferiore a lui in fatto di intelligenza, non dovessi attribuirlo ad altro che alla pochezza mia. E in quanto alle violazioni di legge basta; perchè credo che prima di me l'onorevole Spantigati, ed altri oratori, abbiano dimostrato abbastanza che i regolamenti sono incostituzionali: e che ne abbia dubitato l'onorevole ministro stesso, ne è prova la Commissione di deputati incaricata da lui di vedere se e quanto codesti regolamenti si allontanano dalla legge.

Relativamente poi a tutto il discorso dell'onorevole Bonghi, io debbo dire che egli, colla sua nota abilità, ha fatto un armeggio di parole sorvolando sui fatti più interessanti e trovando argomenti in antitesi per la sua tesi. Egli ha parlato di moltissimi e vari argomenti, argomenti storici, argomenti critici con o senza addentellati, ed in tutto gli è parso di trovare abilmente la sua difesa. Se non che veramente sui punti salienti del mio discorso, che additavano i vizi, i difetti dei suoi regolamenti sull'in-

giuria da lui fatta ai dritti delle Facoltà, non ha trovato una sola parola che potesse difenderlo.

Io dissi una cosa che a tutti è palese: e ripeto che il regolamento generale universitario dell'onorevole Bonghi esautorava completamente le Facoltà. Ora è certissimo che le Facoltà hanno diritti intrinseci che l'onorevole Bonghi non poteva riconoscere nè menomare.

Certo non ritornerò alla lunga serie delle prove. La Camera le sa. A me basta segnalare che questa, che è la precipua delle mie osservazioni, non fu punto infirmata dalle lunghe orazioni dell'onorevole Bonghi.

Quando poi, non ricordando più la calma promessa nel discorso di ieri, ha voluto punzecchiarmi con frasi maliziose sullo scorcio del suo dire, allora mi pare che veramente l'onorevole Bonghi non sia stato felice.

Se io, facendo alcune osservazioni, che ho diritto di fare come deputato a questa Camera e anche come professore, ho richiamato precisamente l'attenzione dei miei colleghi sopra la grande legge dello sviluppo proporzionale degli studi, e se ho preso a considerare gl'insegnamenti anatomici di fronte alla medicina clinica, non è stato certo perchè gl'insegnanti di quelle discipline, come disse l'onorevole Bonghi, non mi fossero simpatici.

Del resto, anche se fosse, non potrebbero offendersene. Essi non appartengono al sesso gentile! (*Si ride*)

Io teneva a dimostrare con esattezza che tra noi non avvi economia proporzionale di tempo tra questi studi; e le cifre addotte da me, e che sono stampate oramai nel resoconto della Camera, presentano un calcolo fatto sopra dati statistici, sui quali non si poteva menomamente sbagliare.

Che, se poi mi si dovesse obiettare (come diceva l'onorevole Umana, a cui verrò di qui a poco) che il mio calcolo fosse sbagliato, fosse una lustra, allora, oggi che siamo tutti prussiani, torno a Berlino.

Orari di studio per settimana:

1° *Insegnamenti medico-chirurgici*:

a) Anatomia, 33 ore; b) anatomia patologica, 16;
c) medicina e chirurgia clinica, 74.

2° *Insegnamento straordinario*:

a) Anatomia, ore 9; b) anatomia patologica, 0;
c) fisiologia, 0; d) medicina e chirurgia clinica, 71.

3° *Insegnamento di privati docenti*:

a) Anatomia ore 1; b) anatomia patologica, 0;
c) fisiologia, 10; d) medicina e chirurgia clinica, 92.

Facciamo i conti: per l'anatomia, ore 43; per l'anatomia patologica, ore 16; per la fisiologia, ore 17; per gli studi clinici, ore 231. Sicchè a me

pare di non aver dette esagerazioni. Questi fatti della grande disproporzione di ore in vantaggio delle cliniche sugli studi anatomici e fisiologici, si spiegano perfettamente. Imperocchè basterebbe prendere la statistica delle infermità mediche anche tra noi, e si avrebbe, sommando un quinquennio nei nostri ospedali, che la cifra di malattie mediche giunge circa a 60,000, mentre a 15,000 giunge quella delle malattie chirurgiche, ed a qualche centinaio soltanto quella delle malattie speciali.

Questo giovi a dimostrare come io non avessi abusato richiamando l'onorevole Umana a questi studi di proporzioni, ed egli lo comprenderà benissimo, mentre potrà riuscire oscuro all'onorevole Bonghi, non essendo materia di sua competenza. Ma io ho fatto la proporzione tra la clinica medica, e l'anatomia patologica soltanto; non ho fatto la proporzione tra l'anatomia patologica e tutte le cliniche. Quindi la obbiezione dell'onorevole Umana non poggiava sopra un esatto apprezzamento di fatti.

Del resto, per quanto riguarda il mio amico, aggiungerò due sole parole: che egli si sentisse in obbligo di difendere i regolamenti dell'onorevole Bonghi, lo si sapeva. Egli ha già detto di avere avuto parte nella compilazione di quei regolamenti, e noi sappiamo di più che egli è rettore magnifico dell'Università di Cagliari. Due ragioni coteste che valgono moltissimo. Certamente, nel modo come sono dispensati oggi questi uffici (che certo non è il modo che io desidererei, perchè io desidererei che i rettori magnifici fossero nominati per la grazia di Dio e della loro Università, e non per la grazia di Dio e per quella dell'onorevole ministro), accade necessariamente che si stringa un certo legame di affetto e di dovere fra i rettori ed i ministri.

Abdel-Kader disse un giorno: che il beneficio è la corda al collo degli uomini d'onore!

Ma io non faccio ulteriori osservazioni su ciò, ed è una sola preghiera che io voglio rivolgere all'onorevole mio amico Umana. Egli che si è compiaciuto di quella sintesi arcana di studi che tanto arrise all'onorevole Bonghi, e per la quale ci ha fatto progredire sì, ma di 50 anni indietro; osservi, di grazia, che se per la sua Università poteva andar bene, cioè per una piccola Università non poteva egualmente convenire ad Università più grandi. E qui mi appello all'onorevole Messedaglia, che fu il primo nel suo dotto discorso a rilevare la differenza che passa fra Università come quella di Sassari e le grandi Università come quelle di Napoli, di Roma, di Torino, di Palermo. Il mio onorevole amico Umana sa perfettamente bene, che se noi andiamo in basso nella scala zoologica, troviamo degli orga-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

nismi elementari semplicissimi, che provvedono a tutte le funzioni animali e vegetative con una sola cellula, ma a misura che poi c'innalziamo nella serie, troviamo organismi più perfetti nei quali, secondo la legge della divisione del lavoro, ad ogni funzione corrisponde uno speciale apparecchio.

UMANA. Domando la parola per un fatto personale.

BACCELLI G. Ed ora dirò all'onorevole Umana che a me non piacque punto che egli mi accusasse d'iroso polemista ed ingeneroso verso l'onorevole Bonghi, come pur non mi piacque che dicesse l'onorevole Bonghi, essere io stato poco cortese con lui. La mancanza di cortesia, mi scusi l'onorevole Bonghi, io non ce la so proprio vedere. Un giorno, è vero, dentro il suo gabinetto dove io mi trovava per questioni disciplinari, egli mi onorò col farmi vedere i suoi regolamenti, e me li dette a studiare sotto il suggello del segreto. Lo ringraziai della deferenza; mantenni il segreto. Vidi questi regolamenti, trovai che era impossibile di poter demolire quel concetto erroneo che l'informava, secondo il mio modo di vedere; e tacqui. Io non so in qual guisa si possa trovare in tutto ciò difetto di cortesia.

In quanto poi alla taccia d'ingeneroso che mi viene per giunta dall'onorevole Umana, neppure questa saprei davvero comprenderla. Infatti se all'epoca della discussione del bilancio, allorchè presi la parola, l'onorevole Bonghi mancava, c'era però l'onorevole Betti, che per regio decreto lo rappresentava come commissario regio, e che poteva rispondere in luogo del ministro infermo.

Con tutto ciò, fui il primo ad arrendermi alla necessità di portare la discussione al giorno felice in cui l'onorevole Bonghi fosse guarito. Sicchè a me pare che anche di questo addebito mi sia giustificato.

In quanto poi ai criteri direttivi che hanno potuto informare l'onorevole Bonghi in ordine alle nostre Università e specialmente alla medicina, io mi permetterò di rettificare alcuni fatti dinanzi alla Camera.

Che l'onorevole Bonghi abbia interpellato la Facoltà, è vero. Ma quando? Ma perchè? Le ha interpellate nel giugno passato semplicemente perchè esse dicessero se il sistema di esami fino allora tenuto approdasse o non approdasse.

Che cosa disse la Facoltà di medicina alla quale mi onoro di appartenere, ed alla quale se io manca per infermità, fui presente coll'animo, poichè conosceva bene il quesito e il modo di risolverlo? Propose gli esami biennali riconoscendo che gli esami speciali non riuscivano allo scopo. Ed il ministro accettò e seguì il consiglio dato.

Questo fatto si volge contro l'onorevole Bonghi e diviene un'arma che lo ferisce. Imperocchè quando egli ha ricorso alla Facoltà, la Facoltà gli ha dato un consiglio così buono, che è stato precisamente quello che egli ha seguito.

Ora perchè l'onorevole Bonghi si è rivolto alle Facoltà soltanto per la questione degli esami degli allievi, e non punto quando si trattava di modificare tutto o quasi l'ordinamento degli studi? Quando si trattava di sopprimere cattedre o di amalgamarle e disgiungerle a talento? E tutto ciò poteva farsi senza criteri direttivi scientifici?

In quanto all'ultima parte del mio discorso, mi permetterà bene, ad onta dell'opera che sta per istampare, che io gli risponda come debbo rispondergli. Se allora l'onorevole Bonghi avesse fatto questo secondo appello alle Facoltà, certamente le Facoltà avrebbero anticipato quello, che allora era un parere, un consiglio, che l'onorevole ministro poteva seguire, o non seguire, ma che oggi invece è un giudizio che grava sull'opera sua.

Chi ha reso le Facoltà d'Italia da consigliere giudici? Primo l'onorevole Bonghi, perchè egli non ha tenuto conto del momento in cui dovevano essere interrogate.

Poi l'onorevole Coppino, quando con un atto di giustizia le ha interpellate sopra un fatto compiuto (*Bravo! Benissimo!*), perchè la legge del 1859, sempre invocata e sempre violata, è pur sempre la legge che esiste unica ancora per i nostri studi. Ora dove sta questa legge?

BONGHI. Lo dice anche il regolamento.

BACCELLI G. Permetta. La legge dice: « La Facoltà delibera intorno alla ripartizione delle materie concernenti i vari insegnamenti. »

BONGHI. Delibera. Appunto.

BACCELLI G. Ma, secondo l'onorevole Bonghi, non solamente non ha deliberato, ma non ha neppure consigliato. (*Interruzione dell'onorevole Bonghi*) È inutile che interrompa, perchè altrimenti farò come lei, andrò assai per le lunghe.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Bonghi, altrimenti non la finiremo più. Mi pare che la discussione sia stata già sufficientemente lunga.

BACCELLI G. Dunque l'onorevole Bonghi non sentì le Facoltà, come era suo dovere, come era prescritto per legge, e mi dispiace di aver trovato in questo l'onorevole Umana consenziente con lui.

Ah! onorevole mio confratello, se voi non foste rettore per diritto divino (*Si ride*), voi sentireste la solidarietà coi vostri colleghi, e sentireste che è molto lusinghiero il venire eletto per voto della propria Facoltà. Di questa compiacenza può andare superbo l'onorevole Coppino; egli sentì di quanta

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

maggiore soddisfazione sia l'essere preside eletto per consentimento generale.

Ora, l'onorevole Bonghi mi chiamava a parlare di medicina; ed io certo in questo momento non voglio abusare della mia posizione. Io non posso accettare questo duello con lui; sarei creduto davvero ingeneroso se lo accettassi; bisogna che lo risparmi. Ma mi permetta, onorevole Bonghi, ella ha veduto in tutte le Università di Germania riunita la patologia generale all'anatomia patologica; ma io credo che abbia guardato poco, onorevole Bonghi. C'è di patologia generale più di un insegnamento; cioè la patologia generale in rapporto colla terapia, e la patologia generale in rapporto colle conclusioni di anatomia patologica generale.

L'anatomia patologica generale è entrata oggi come parte nuova, si può dire, in patologia generale, venendo a far parte del grande cumulo d'insegnamenti, che abbraccia cotesta disciplina. La patologia generale, non bisogna che noi lo dimentichiamo, ebbe un tesoro di studi italiani; fu la filosofia medica del nostro paese, nè può essere disconosciuta, o sacrificata ad un andazzo di moda, quand'anche questo esistesse nella scienza. Ma, io soggiungo e sostengo, che quest'andazzo non esiste in Germania; perchè se l'onorevole mio collega ed amico Virchow dà lezioni di patologia generale e conclusioni di anatomia patologica generale, ciò non significa che la patologia generale sia compresa nell'anatomia patologica, ma precisamente l'inverso, cioè, che l'anatomia patologica generale è diventata parte integrante della patologia generale. Da che si comprende come l'onorevole Bonghi ed i suoi consiglieri non abbiano bene interpretato l'immensa portata di quest'insegnamento. Essi non hanno forse nemmeno osservato, come la patologia generale si leghi dall'altra parte alla terapeutica generale, perchè la patologia generale è la scienza, perchè la patologia generale è la sintesi, perchè la patologia generale è la filosofia della medicina, ed è quella parte della medicina italiana, che fu e sarà sempre grande. (Benissimo! *a sinistra*)

Noi non dobbiamo dimenticarlo: questa filosofia oggigiorno può certamente allargare il suo campo spingendo gli occhi desiosi del sapere, e sollevando le cortine dell'invisibile, ma non è stato mai detto che sotto il campo del microscopio sia confinato tutto lo scibile medico.

Il microscopio è lo stetoscopio dell'occhio, e come non si può dire che tutto il valore del clinico stia nell'istromento col quale discopre una malattia del polmone o del cuore, così non si può dire che tutto il valore delle scienze stia nell'istromento col quale

si sorprende la genesi progressiva o la metamorfosi d'un organismo elementare.

Del resto l'ho già detto che sarei ingeneroso...

BONGHI. Niente affatto; dica pure, le risponderò.

(*ilarità a sinistra*)

PRESIDENTE. Non interrompano. Onorevole Baccelli, mi pare che la discussione è già soverchiamente lunga; la prego di riassumere.

BACCELLI G. L'onorevole Bonghi mi risponderebbe, ma credo che a lui ha già risposto la Camera.

(Bravo! *a sinistra*)

BONGHI. Domando la parola.

BACCELLI G. Onorevole Coppino, voi che siete al governo della pubblica istruzione, sebbene siate stato anche oggi uno scolaro, ed abbiate avuto le vostre lezioni, ricordatevi che è riposta in voi la fiducia delle Università d'Italia, che reclamano contro questi malaugurati regolamenti. Salvatene pure la parte che c'è di buono, che è quella che riguarda gli esami, parte che ha ottenuto il voto delle Facoltà; ma ricordatevi voi, preside eletto da una Facoltà, che le Facoltà sono corpi morali che hanno una dignità, un'autorità propria, cui nessuno dovrebbe violare, tanto meno un ministro; ricordatevi che noi vi accompagneremo col nostro voto, e che il giorno in cui le nostre Università non saranno più umiliate da una imitazione servile, ma che torneranno per gradi alla libertà medioevale, quel giorno esse ricorderanno con legittimo orgoglio di essere state il tipo di cui le odierne Università europee non sono che gli ectipi.

Sotto questo punto di vista io posso dirvi che nemmeno l'indirizzo delle Università germaniche è stato compreso dai nostri novatori; imperciocchè, mentre nelle scienze naturali oggigiorno si è veduto che lo spirito iniziatore è progressista analitico, e me ne appello a tutti gli uomini della Destra che sono autorevoli, all'onorevole Sella, all'onorevole Villari, all'onorevole Berti ed a quanti altri dotti siedono su quei banchi, io sostengo questa grande verità, e la sostengo con l'animo fermamente convinto, che noi diamo lo spettacolo di un preciso movimento contrario.

La grandezza morale della Germania sta nella libertà dell'insegnamento; la nostra piccolezza sta nelle pastoie ufficiali.

A Berlino le Facoltà di medicina hanno 137 insegnamenti, a Vienna 111, e qui tra noi, onorevole Bonghi, che cosa avete fatto dei nostri insegnamenti? Voi ne avevate pochi; ma, quasi fossero soverchi, avete preso le patologie speciali e le avete ricacciate dentro le cliniche; avete preso l'igiene e l'avete gettata entro la medicina legale; avete preso la patologia generale e l'avete strozzata nel-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

l'anatomia patologica! E poi venite a dirci che questo è progresso? Noi con un movimento retrogrado involutivo asfissiante, i Tedeschi con una libertà e un'analisi sconfinata. (Bravo! a sinistra)

Ecco il legislatore che appoggia gli studi in Italia; ecco in che modo si mette la gioventù italiana balda di speranze innanzi al confronto delle nazioni sorelle. (Bravo! a sinistra)

A me basta così; credo anch'io di avere parlato convinto: non c'è stata nessuna seconda ragione nei miei discorsi, nè ci può essere. Se io ho evocato le memorie del nostro passato è perchè cessi una volta questa servitù degradante e questa mania di strascicare perpetuamente l'estro sulla falsa riga.

L'ingegno italiano ha la possibilità di potere ritornare all'antica sua grandezza.

Del resto io farò sempre così, studierò per essere utile all'umanità come un uomo privato, ma non mi scorderò mai che questo studio è anche capace di portare incremento ed onore alla nazione, a cui ho la gloria di appartenere. (Benissimo! — Applausi a sinistra)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Umana per un fatto personale. La prego di limitarsi strettamente al fatto personale.

UMANA. Mi limiterò ai fatti personali.

PRESIDENTE. Ah, sono più d'uno?

UMANA. Anche limitandomi ai fatti personali, stia persuaso, onorevole presidente, che il mio discorso dovrebbe essere alquanto lungo, nondimeno farò di essere breve.

Se avessi mancato di riguardo all'onorevole Baccelli nel discorso dell'altro ieri, avrei male agito; eppure, se avessi commesso quel fallo, il suo discorso d'oggi me ne avrebbe assoluto, perchè tutti avrebbero potuto scorgere come egli parlando facesse ricordare il proverbio: *naturam expellas furca, tamen usque recurret.*

Del resto, giunti a questi disgustosi fatti personali, ricorderò all'onorevole Baccelli il detto latino: *talia dicentur tibi, qualia dixeris ipse.*

Io non ho mancato ai riguardi dovuti al collega professore, che stimavo e stimo; non ho mancato ai riguardi dovuti al collega di Parlamento.

Eppure aveva giusto motivo di essere più incisivo, e più acre che stato non sia, perocchè me ne porgesse diritto il deputato di parte sinistra, quando, dopo avere mossa l'interpellanza al ministro Bonghi, non si è contentato, dopo caduto il Ministero, di vedere assiso nel banco dei ministri un uomo degno della sua fiducia. Invece pretese sostituirsi al Ministero caduto...

BACCELLI G. Domando la parola.

UMANA... e per tema che qualche traccia non re-

stasse dei regolamenti, dai quali egli tanto rifugge, sostituì sè stesso al ministro, e provocò una discussione, la quale in fin dei conti avrà potuto durare molto tempo, ma efficacia veruna avere non poteva, e non ne avrà di certo.

Se i regolamenti dell'onorevole Bonghi non erano buoni, l'iniziativa doveva lasciarsi al ministro Coppino o di ampliarli, o di restringerli, o di respingerli; mentre non era giusto che gli stessi deputati del suo partito politico lo ponessero a così cattivo cimento, lo tenessero in così dura croce.

Ora, il deputato di parte sinistra, il quale tutto sacrifica al gusto di ripetere un discorso detto già un'altra volta, non può pretendere a quei riguardi che altri sarebbe stato in diritto di esigere e di ripromettersi.

PRESIDENTE. Onorevole Umana: questo è un fatto personale per l'onorevole ministro, e non per lei.

UMANA. Ci sono ai fatti personali, non dubiti.

E d'altro canto l'onorevole Baccelli avrebbe dovuto ricordare che, dopo avere udito come quei regolamenti gli fossero riusciti tanto dispiacevoli, io che aveva tanta fiducia nel suo ingegno, e nell'amore che egli porta alla pubblica istruzione, me gli profferì, perchè esaminandoli insieme, e rettificando scambievolmente le nostre idee, avessimo potuto nel Parlamento e fuori fare opera efficace. Largo mi fu di promesse l'onorevole Baccelli, ma a questa conferenza non volle intervenire. Mi permetta gli dica dubitar forte che esso abbia ricusato d'udire per non lasciare di mordere.

L'onorevole Baccelli in seguito trovò conveniente che io difendessi i regolamenti per la ragione che a compilarli avessi preso parte.

Sì, onorevole Baccelli, io vi presi parte come ella disse, perchè l'onorevole Bonghi in mezzo ad una Commissione di altri 11 professori creò lette di chiamare anche me. Però non mi occupai punto di regolamento generale, nè di regolamenti di altre Facoltà, solamente fissai la mia attenzione sul regolamento della Facoltà medica.

Or bene, onorevole Baccelli, se il regolamento della Facoltà medica era fino ad un certo punto opera mia, perchè io non l'avrei difeso?

Dunque l'onorevole Baccelli ben s'appose trovando opportuno che io avessi detto qualche parola a conforto di questi combattuti regolamenti nel Parlamento.

Ma l'onorevole Baccelli non so con qual diritto interpretò male un'azione la quale era poi così naturale, la quale era così giusta, la quale ogni uomo onesto avrebbe compiuta.

Egli disse che l'onorevole Umana difese quel re-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

golamento perchè il ministro Bonghi lo aveva nominato rettore dell'Università a cui appartiene.

Io sono rettore non eletto, sono rettore *per diritto divino*, perchè nominato dal ministro.

Egli cita Abdel-Kader, il quale avrebbe detto che il beneficio è una corda legata al collo del beneficiario. Onorevole Baccelli, non credo che la moralità dovremmo impararla da Abdel-Kader; ad ogni modo però, è una proposizione ferina il dire che il beneficio sia una corda al collo, sarà piuttosto una catena soave di rose che avvincerà due amici se scambievolmente si avranno prodigato dei favori.

Lo ripeto, mostra indole ferina un uomo che si compiace ripetere proposizioni di questa fatta. (*Italicità*) E d'altra parte il nominare per un anno rettore dell'Università di Cagliari un professore da ventisette anni non è un *beneficio* per cui sia lecito sospettare che un uomo dabbene possa mai mentire a se stesso. (*Applausi*)

Poi dopo l'onorevole Baccelli trova invece che è troppo poca cosa l'essere rettore e professore dell'Università di Cagliari, una di quelle Università microscopiche le quali non possono stare a confronto di quelle di Palermo, di Bologna, di Roma. A sentire lui, un professore di queste grandi Università ha diritto di parlare nella Camera, mentre un povero maestro dell'Università di Cagliari dovrebbe vergognarsi d'alzare la voce in un Consesso rispettabile.

Onorevole Baccelli, io nacqui in Sardegna e sono professore di un'Università di quell'isola. Ella è nata a Roma ed è professore dell'Università di Roma. Ma ella è professore dell'Università di Roma, perchè a Roma ce lo hanno trovato, mentre io sono stato nominato professore dopo diversi concorsi, dopo pareri emessi da Commissioni esaminatrici. Ora se Roma è una grande metropoli, e Cagliari è una piccola città, non vi è merito suo, nè colpa mia, e la prego di credere che nelle Università di Sardegna io feci tali operazioni e tali lezioni, che furono tenute in qualche pregio in Italia.

Non le scuole numerose ma il valore delle lezioni e il corredo di scienza possono solo distinguere il valore del maestro. Ma di ciò parlai anche troppo.

Difesi dunque questo regolamento medico, perchè vi presi parte; lo difesi contro l'onorevole Baccelli, che in altra circostanza, e senza prevederlo, lo aveva pur difeso prima di me: ripeto quanto testè diceva l'onorevole Bonghi, e dissi io stesso l'altro.

Nell'adunanza dell'associazione medica italiana tenuta in Roma nel 1870, l'onorevole Baccelli fece la proposta esplicita d'una sperabile riforma degli insegnamenti medici.

Non dirò che il suo progetto fosse copiato da al-

tri anteriori; ma basti il dire che vi si rinvenivano idee già manifestate da molti e molti. Intanto egli asseriva che bisognava abolire tutte le cattedre esclusivamente teoriche.

E così volendo, come oggi viene dolendosi della soppressione della patologia generale? E che è mai la patologia generale, se non un insegnamento teorico? Egli potrebbe rispondere che si trova una patologia sperimentale; ma per istituire codesta scuola, anzitutto sarebbe mestieri trovare gli uomini capaci ed i mezzi necessari; eppoi si andrebbe a ramentare cotanto l'anatomia patologica, che la confusione diventerebbe non solo possibile, ma quasi direi inevitabile.

In seguito proponeva diversi istituti indipendenti: l'istituto anatomico, il fisiologico, il clinico.

Laonde, poco su, poco giù, non potendo seguire i desiderii troppo larghi dell'onorevole Baccelli, gli stessi suoi principii trovansi espliciti in questo regolamento della Facoltà medica.

Per ciò poi che riguarda i quattro quinti, anzi i nove decimi di questo regolamento, cioè il sistema degli esami, l'onorevole Baccelli disse chiaramente che per questa parte lo mantiene e lo accetta.

E allora io non so perchè voglia essere così irruente contro di me che, in fin dei conti, non ho fatto che approvare e confermare quanto egli aveva detto prima, e di cui avrebbe avuto il diritto di reclamare per sè il brevetto d'invenzione, seppure queste cose fossero veramente nuove.

Dunque è giuocoforza convenire, me lo lasci dire l'onorevole Baccelli, che a lui dispiacque lo avere io difesi questi regolamenti, a lui dispiacque che io non abbia trovato completamente giuste le cose che disse, e che le abbia contraddette.

Ma, onorevole Baccelli, io credo che sia lecito essere di diverso parere, che siamo qui nella Camera per discutere; mentre non si ha il diritto di pretendere non solo all'infallibilità, ma neppure a tale un rispetto, a tale una venerazione che altri non si possa avventurare impunemente di dire *no* quando egli ha detto *sì*.

Nel mio discorso mi preferii uomo che altamente lo onorava e lo stimava; lo chiamai mio amico; mi era dolce chiamarlo con questo nome; ma egli respinge ogni e qualunque vincolo di fraternità possa correre tra noi.

Onorevole Baccelli, io credo che ella siasi lasciata trasportare da un momento di orgoglio, che mi permetto di chiamare un orgoglio morboso. (*Si ride*)

E per ultimo mi venne ancora addosso, dicendo che io, perchè rettore di quella microscopica Università, conculcava i diritti delle Facoltà. Gli risponderò che sono da ventisei anni membro di Facoltà,

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

e che non mi venne mai il pensiero di conculcare i diritti nè i privilegi di quelle nobili associazioni. Io le coltivo, le riconosco, le commendo quanto so e posso; ma non vorrei perciò, come già dissi, che le Facoltà si occupassero d'altro fuorchè del buon andamento degli studi nelle loro scuole. E in questo caso fra l'onorevole Baccelli e me non vi sarebbe che una differenza di estensione di vedute, ma non dissenso fondamentale.

Per ultimo, non più all'onorevole Baccelli, ma alla Camera dirò una parola sola. Questi regolamenti dell'onorevole Bonghi sono nuovi. Sapete, onorevoli colleghi, quando regolamenti nuovi come questi saranno graditi? Quando le nuove imposte faranno la delizia dei contribuenti. *(Bene!)*

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha la parola per fatti personali; ma si attenga strettamente ad essi.

BONGHI. Mi atterrò non ai fatti personali, che sarebbe troppo lungo ed inutile, ma a un semplice fatto che mi preme chiarire.

L'onorevole Baccelli ha affermato che io avessi detto cosa inesatta, asserendo che nelle Università germaniche l'insegnamento dell'anatomia patologica è riunito con quello della patologia generale.

L'onorevole Baccelli nell'obbiettare contro a questa mia asserzione ha mostrato ancora una volta che egli non è molto pratico nella lettura del calendario delle Università germaniche.

Viene letto che gl'insegnanti a Berlino fossero 135, ed a Vienna 111. Egli ha confuso i corsi cogli insegnanti: a Vienna gl'insegnanti sono 111, se si contano anche i docenti privati, ed i corsi saranno più di 200; in Berlino i corsi sono 135, e gl'insegnanti, contati sempre i docenti privati, sono 60.

Accenno a ciò solo per indicare alla lontana quanta fiducia si possa mettere in quei calcoli assai più difficili, che egli fa delle ore rispettive di ciascun insegnamento in quelle Università. Egli non ha osservato che gl'insegnamenti clinici vi sono doppi e tripli. Ma lasciamo stare questo. Io voglio solamente provare una cosa, e gliela proverò, non colle mie parole, poichè non sono medico, nè clinico come lui, nè ho mai preteso di esserlo, ma glielo proverò colle parole di un chirurgo, di un clinico, illustre almeno quanto lui, poichè egli si reputa illustrissimo, il Billroth.

(Il deputato Baccelli Guido pronuncia qualche parola.)

PRESIDENTE. Non interrompa.

Quando vogliono che finisca questa discussione, se interrompono? Onorevole Bonghi, venga ai fatti strettamente personali.

BONGHI. No? Almeno un clinico tedesco, e che sa le cose di casa sua. Ecco dunque le parole di lui:

« Sino a che l'anatomia patologica si restrinse all'arte del dissezionare ed alla spiegazione delle alterazioni succedute nei diversi organi, il corso di patologia generale rimase incontestato nel suo importante significato, indipendente come la dottrina generale dei processi morbosi che si presentano. Ma come da Vicchow in qua la rappresentazione genetica delle alterazioni succedute si avanzò spiccatamente nel primo piano, e l'anatomia patologica diventò base d'una nuova fisiologia patologica, coll'assistenza della fisiologia, dell'istologia, dell'embriogenia e del trattamento sperimentale della patologia, tanta parte del contenuto della patologia generale trapassò nella generale anatomia patologica, che propriamente ne rimase sola la dottrina della febbre, del polso e la generale etologia dei morbi. Di queste parti si impossessarono i clinici, le trattarono parte in camera al letto dell'ammalato, parte in particolari lezioni. »

Ed il Billroth stesso dallo studio complessivo delle Facoltà germaniche trae queste tre conclusioni, le quali io presento all'onorevole Baccelli senz'altro. L'una, che la patologia generale e la speciale anatomia formino già, e debbano formare, una cattedra sola, ed avere sei ore d'insegnamento per settimana in un anno. L'altra, che la patologia speciale e la clinica medica formino e debbano formare una cattedra sola, ed impiegare sei ore per settimana in due anni. La terza infine, che la patologia speciale chirurgica formi, e debba formare, colla clinica chirurgica una cattedra sola, ed impiegare 10 ore per settimana in un anno.

Del rimanente io devo dire all'onorevole Baccelli un fatto solo.

Premetto che io non sono medico, e per fortuna non ho nessun obbligo di leggere libri di medicina; sicchè io non avevo letto i rendiconti del congresso medico tenuto in Roma. Quando egli fece il primo discorso qui alla Camera, e tuonò così fortemente contro l'incorporazione delle tre cattedre, di patologia generale in quella di anatomia patologica, di patologia speciale chirurgica in quella di clinica chirurgica, e di patologia speciale medica in quella di clinica medica, le quali tre incorporazioni, come voi avete visto, sono il risultato dello sviluppo della scienza medica, risultato comprovato da tutti gli uomini competenti, quando egli disse questo, vennero molti colleghi suoi da me a dirmi: ma come è possibile che l'onorevole Baccelli dica così? Ma se egli stesso ha detto nel congresso medico che così si debba fare, anzi farlo immediatamente? Ebbene, io ho poi visto dal libro che questi suoi onorevoli colleghi avevano ragione. Ora, badi l'onorevole Baccelli. È doloroso che gli si possa dire,

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

e si creda che la sua eloquenza si muta così facilmente, e sia al servizio delle tesi le più opposte.

PRESIDENTE. Onorevole Baccelli, ha la parola. Si limiti al solo fatto personale.

BACCELLI GUIDO. Risponderò tanto all'onorevole mio amico Umata, quanto all'onorevole Bonghi, e sarò brevissimo, calmissimo.

Dichiaro che non ho inteso mai di offendere il mio amico Umata. Ho detto semplicemente che, oltre la convinzione che egli aveva dell'opera sua, potevano aggiungersi anche delle ragioni che non offendono nessun animo gentile. Del resto richiamo alla sua memoria che egli non fu poi tanto cortese con me; le sue parole furono melate di molto, pareva anzi un Grisostomo (*Ilarità*) nei primi momenti, ma negli ultimi mi tacciò d'iroso polemista, e d'ingeneroso, e di qualche altra cosa che non mi piace ridire. Dunque, dopo che l'onorevole Umata non solo disse queste cose, ma le lasciò stampare, bisognava bene che mi accordasse il diritto di rispondergli.

Relativamente all'onorevole Bonghi, gli lascio la vittoria circa le inesattezze dei calendari, e gliela lascio volentieri; egli ha studiato molto i calendari di medicina oltre i trattati del Billroth, lo che non è molto, ad onta che Billroth sia una celebrità di cui si onora l'Università di Vienna.

In quanto poi all'addentellato della patologia, fisiologia, clinica medica e chirurgica, ecc., onorevole Bonghi, io davvero non lo seguito su questo terreno, perchè qui sarei proprio l'uomo più ingeneroso della terra. (*No! no!*) Ella si esporrebbe con poca mia gloria ad essere troppo facilmente sconfitto.

COPPINO, ministro per l'istruzione pubblica. Signori, io ho inteso qualche volta uomini seduti su questo banco dire di stare sopra uno scanno di spine; a me pareva che quella fosse una frase rettorica, ma doveva imparare dappoi quanto fosse vera.

Io ci sto da parecchi giorni su questo scanno, e la Camera ne capisce il perchè. Dagli amici di mia parte si domanda: che cosa farete dei regolamenti pubblicati dall'onorevole Bonghi? E con la competenza che niuno ad essi contesta, studiano quale e quanto fondamento essi abbiano nella legge, e fin dove si estendano le facoltà del ministro: e poi addentrandosi con dotta sagacia nell'esame di ciascuno di essi, analizzano l'ordinamento degli studi nel seno della Facoltà, come questi si svolgano, quali condizioni domandino pel loro perfezionamento, quali gli uffici a cui debbono rispondere e preparare. L'uomo di scienza esamina i concetti che hanno informata l'opera nuova, e pur riconoscendo oye miglioramento ci sia, segnala autorevolmente

i punti dove crede convenga intervenire, correggendo.

Io debbo ringraziare l'onorevole mio amico Baccelli che mi dà merito di modestia, che non è qui una virtù, perchè in alcuna di queste scienze, io non posso in alcuna maniera pretendere di dare un giudizio. (*Benissimo! Bravo!*)

Collaboratore in parte, per questi regolamenti, coll'onorevole Bonghi, io non posso sorgere a pronunziare parole di larga condanna contro i medesimi senza condannare insieme parecchi dei principii ai quali io credo. Due cose ancora me lo impediscono.

Una, che molta parte di questi regolamenti, gli stessi interpellanti hanno riconosciuta buona; l'altra è che io so in quali condizioni si trovino spesso i ministri della pubblica istruzione.

Il Parlamento non ha discussa, non ha fatta una legge la quale riguardi i grandi rami dell'istruzione universitaria, dell'istruzione secondaria, dell'istruzione elementare; ed intanto si è obbligati a governare questi tre rami dell'istruzione, senza poter indovinare assolutamente per qual corrente si metta l'opinione parlamentare; esposti a sostenere, e qui e fuori di qui assalti i quali vi turbano assai!

E questi assalti li ho provati ancor io pel breve passaggio che ho fatto una volta in tale Ministero, e certamente alcuni mi venivano mossi di là donde io non dovevo aspettarmi, se non sapessi quanto sia prevalente e libero l'amor della scienza; ma io sono lieto di dir qui che uno dei più costanti difensori miei è stato l'onorevole Bonghi. Ora più grave cosa è per me il non poter rispondere nella stessa misura all'opera che egli ha prestato a me; ma ai miei amici, all'onorevole Bonghi dico la verità; e sono sicuro che allorquando io dico all'onorevole Bonghi: in questa parte mi pare che voi abbiate fuorviato o esagerato, l'onorevole Bonghi si saprà difendere, ma dovrà riconoscere nelle mie parole una dimostrazione di quella stima che, avversario per lunghissimo tempo nel campo politico, ho sempre nudrita per lui; e seguirà a riconoscervi una dimostrazione di quell'amicizia, che è antica fra noi. (*Benissimo!*)

Dette queste cose, cerchiamo di raccogliere una discussione che per tempo, per dottrina ed anche per calore d'animi fu così ampia, e determiniamo il soggetto intorno al quale debba io rispondere.

Mi si domanda: Che cosa farete di questi regolamenti? Si dice: Questi regolamenti offendono in qualche parte i diritti della scolaresca e dei professori; violano i diritti legittimi delle Facoltà; esagerano l'autorità conceduta da una legge. Male consentono colle esigenze della scienza moderna la

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

quale vi dimostra il suo perfezionamento col procedere per via di progressive evoluzioni, come albero che piantato in ferace terreno, getta d'ogni parte i rami rigogliosi. Invece negano questo processo, restringono il quadro delle particolari discipline, e si ritirano ad una sintesi dalla quale si liberano gli studi essenzialmente progressivi.

Io cercherò di rispondere a queste diverse interrogazioni, che mi sono rivolte, così come mi detta la coscienza. Io debbo alla mia parte, ed ai miei avversari riconoscere che fino dal principio della questione qui non si volle portare una parola che volesse significare i vari umori politici, si è sentito che i nostri colleghi agitavano qui una questione di scienza, di progresso nazionale alla quale non potevano essere mescolati gli interessi di questa parte o quella, poichè essi sono comuni a tutti che amano il paese: e sopra questo terreno io resterò.

Restando, comincerò col dire che i regolamenti dell'onorevole Bonghi io avrei voluto giudicarli non col solo mio criterio, poichè insufficiente.

Il mio predecessore partendo da quella piccola facoltà di regolare il numero degli esami, ha regolato tutta quanta la materia universitaria; a tutte quante le Facoltà ha determinato gl'insegnamenti; e da ciò apparisce che ci vorrebbe mente molto più larga, molta più capacità e dottrina che non possa avere un uomo per misurare quanta giustizia, quanta verità ci sia in tante e così varie prescrizioni.

Per ciò io volli cercare dalle Facoltà quegli aiuti e quei suggerimenti che potessero confortare o raddezzare i giudizi.

Mi sono alle medesime rivolto come all'autorità maggiore, imperocchè esse della scienza vivono e ritraggono onore; esse sono pari al compito, e quindi le invitai a raccogliere i frutti della propria osservazione ed esperienza e comunicarli a me.

Finora, o signori, pochissime Università mi hanno risposto, pochissime Facoltà hanno espresso il loro giudizio; resta ignoto come la più parte delle medesime pensi intorno al grave soggetto, quali desiderii abbia, quali modificazioni proponga, e l'aiuto che io aveva cercato non l'ho potuto ancora trovare.

Avevo insieme nominata allo scopo che vi dirò, una Commissione. Io ho invitato alcuni egregi uomini che seggono tra noi, degni della fiducia di tutto il Parlamento e della nazione, perchè mi rispondessero sopra questi due quesiti: se e quanto dai regolamenti dell'onorevole Bonghi avesse potuto essere violata la legge; se dove questa legge potesse parere essere stata offesa, non ci fosse sotto una profonda ragione d'interesse scientifico che avesse consigliato il deviare dalle prescrizioni della legge.

Una parte mi doveva servire a trattare la que-

stione che i nostri colleghi avevano sottomessa all'autorevole giudizio della Camera; l'altra mi doveva servire di mezzo per rispondere alla promessa che fu fatta nel programma del presidente del Consiglio, e determinare in parte la base della legge sugli studi superiori. Molte troppe leggi, si è detto, governano la pubblica istruzione, e nella varietà delle disposizioni, intricano il buono e regolare andamento della medesima. Vero è, se meglio che di leggi, s'intenda parlare di regolamenti, decreti, lettere, circolari e somiglianti, con le quali possono sorgere ben spesso discussioni tra noi intese a ritrovare il principio di diritto che le sostenga.

E in questa paziente ed amorosa fatica che avete altre volte mostrata, ed anche oggi, troverete la ragione che noi ci affanniamo a trovare. Eccomi dunque abbandonato a me.

Ma, signori, in questioni di questa natura, per tutto ciò che riguarda il governo della pubblica istruzione, bisogna avere un'opinione, e questa mia opinione io ve la porto innanzi.

Io comincerò col dire che guardando l'opera che fu compiuta dall'onorevole Bonghi, insieme coll'operosità e l'ardore del progresso scientifico ammesso dagli egregi interpellanti, altri può rilevare meriti parecchi. Il primo a me l'addita una lettera di un rettore di un'illustre Università italiana. Questi mi scriveva così:

« L'onorevole Bonghi col suo regolamento generale e colle prescrizioni dei regolamenti speciali delle Facoltà ha inteso di ottenere che gli studenti studino, che i professori insegnino. »

E questo scopo di importanza suprema pareva al medesimo che si potesse per questa via di certo accostare. Or bene, già il tentativo di rinforzare la disciplina, e d'inculcare più forte, col senso del dovere e colla pratica, la dignità della scienza, a me pare degno di considerazione.

C'è una seconda cosa. L'onorevole Bonghi ha richiamato (allorquando si discusse la legge per portare l'iscrizione nell'Università napoletana) un principio della legge del 1859, del quale noi in un giorno, per altri riguardi, avevamo fatto facile mercato. Egli ha richiamato l'articolo pel quale si concede agli studiosi la facoltà di ordinare i loro studi nel seno dell'Università, facoltà che solo pensa essere di poco momento colui il quale non riflette quanto cresca per la libertà dello studiare l'attività della mente.

Nè a chi sa quanto sia meglio per l'educazione degli intelletti poter seguire un intelletto vigoroso nelle sue ricerche, anzichè assistere quasi passivi all'esposizione di un'intiera disciplina, parranno poco importanti i due articoli 78 e 79, se mal non mi appongo, che sono nel regolamento generale. In

uno si stabilisce che l'insegnamento del professore ufficiale si componga di lezioni e di conferenze: con che l'obbligo di rivelare la scienza si associa all'altro di fare che s'impari, di osservare se siasi imparata. Nell'altro la facoltà di svolgere o tutta una disciplina, o solo una parte della medesima, permette al professore e allo scolaro di tener conto di quella ampia fonte di dottrina che è nei libri, e lascia che il professore si riveli potentemente in quella regione particolare di studio in che egli è qualcosa più che un volgarizzatore di un vero conosciuto.

Abbiamo infine nella legge Casati un articolo il quale riserva la facoltà, il potere di ripartire l'insegnamento fra le cattedre delle Facoltà stesse, del quale serbasi una traccia non così profonda come si vorrebbe nei regolamenti dei quali discorriamo.

Ora a me pare che tali principii ed altri loro somiglianti, mettono basi opportune per innalzare con minori difficoltà, che l'onorevole Bonghi non creda, quell'edifizio di una legge sugli studi superiori che la discussione di questi giorni mi ha dimostrata assolutamente necessaria.

Non solamente le obiezioni che dovrò fare all'opera dell'onorevole Bonghi, ma le discussioni stesse che si sono fatte in questa Camera, vi dimostreranno che alcuni principii, i quali potevano essere buoni, ormai sono messi in troppa disputa, e come abbiano bisogno di essere riformati; altri richieggano oramai una nuova conferma.

Sebbene le mutazioni noino e disturbino, il moto, che è opera e cambiamento, si trova negli ordini scolastici che seguitano lo svolgersi della scienza. Gli argomenti che questa presceglie, le materie, le distribuzioni delle medesime hanno una mobilità che risponde alla forma del pensiero, alla peculiare attitudine degli ingegni.

E se con verità fu affermato da alcuni oratori che in Prussia non avvi una legge sulla pubblica istruzione per quello che riguarda l'insegnamento superiore, nel difetto, quando l'autorità dirigente è gagliarda, si trova un vantaggio, imperciocchè la scienza sia progressiva, imperciocchè sia molto difficile il determinare il modo singolo delle sue manifestazioni, difficile il dire da quali condizioni di ingegno, da qual fonte d'osservazioni spunti, sorga un nuovo ramo.

Ora, fatte le lodi che doveva all'onorevole Bonghi, mi debbo domandare se le osservazioni che furono fatte dai miei colleghi ai suoi regolamenti, non abbiano fondamento di verità.

La prima osservazione riguarda il punto che il rettore, di cui sopra ho ricordato l'avviso, dà lode, e che ad altri pare che siasi sorpassato, pensando essi che la minuziosità e moltitudine delle pratiche non sia migliore principio di disciplina qui dove

colla vivacità molta, incontri frequente suscettività e bisogno di libertà.

L'onorevole Bonghi, nel suo discorso di ieri, delineando dinanzi a noi l'ordinamento delle Università germaniche, significando quali norme e quali precetti di disciplina là vi fossero, pareva quasi lamentarsi che il nostro regime non fosse abbastanza severo, e indicò come vi sia in Germania una pena, che noi qui non abbiamo, la relegazione dello studente.

Ora, io credo che si commetta un errore allorché certe condizioni di scienza in un determinato paese si vogliono riconoscere unicamente dalla disciplina, la quale, quanta sia, potrebbe altri congetturare dalla gravità dei provvedimenti minacciati.

Io non entrerò a dire delle condizioni delle Università germaniche, delle quali con tanta e sì copiosa dottrina ha dissertato l'onorevole Bonghi, e intorno alle quali si compiacque ancora di accennare a noi i libri che avremmo potuto consultare. (*Si ride a sinistra*)

Ma noterò questo: quali sono le condizioni, quali le ragioni del progresso delle Università germaniche fu detto da un'autorità che certo riconosceremo competente, perchè ci vive in mezzo, perchè vi insegna. In una solenne occasione, le era assegnato il compito di significare per quale motivo fosse grande la riputazione delle Università germaniche, e donde nascesse la loro stima.

Il signor De Sybel, inaugurando l'anno scolastico nell'Università di Bonn, volle dire per quali motivi le nazioni vicine tanto di Francia quanto d'Inghilterra ammirassero le Università germaniche, quale fosse la ragione per cui queste Università agitassero tanta massa d'idee, quale la causa dei loro grandi risultati. Ed ecco che cosa dice:

« Ciò che essi (cioè Inglesi e Francesi), ciò che essi pregiano nelle nostre istituzioni scolastiche non sono dunque le condizioni esteriori, nè il nostro diritto di corporazione, a cui nessuno pensa in Francia, e che oggi è troppo esteso nella Gran Bretagna, nè la libertà di cui gode la scolaresca nella società; libertà di cui gli eccessi fanno crollare il capo agl'Inglesi. »

Questa libertà di cui non vogliono gl'Inglesi, spiega il valore vero di quelle severe discipline delle quali si direbbe piacersi l'onorevole Bonghi.

Il suo segno di diniego mi ricorda le parole che ieri ha pronunziato.

Protestò contro la taccia di rigidità dichiarandosi invece molto amorevole dei giovani: il che crediamo, specialmente qualunque conosca l'animo dei professori, e degli amici operosi del sapere. Pure malgrado queste qualità segnalate in esso, può credersi che uno si fidi di contenere molto i giovani

colla minutezza delle prescrizioni, e trascorrere a volere una sorveglianza che per essere troppa, accresce più del giusto la responsabilità, e può più spesso disturbare che contenere e moderare.

E inoltre ammetto che sulla bontà maggiore o minore di un provvedimento si possa discutere, ma qui l'azione dell'autorità disciplinare è estesa oltre il limite che le aveva assegnato la legge del 1859.

Questa determina l'azione delle autorità universitarie, e dice che la si esercita nel recinto, non fuori, dell'Università.

Il regolamento di cui discorriamo ha un articolo per cui si chiamano a rispondere di operazioni che succedono fuori dell'Università i giovani studenti che abbiano dato il nome ad associazioni. Piccola cosa, signori; ma nel governo delle Università talora un provvedimento preso per colpe di questa natura può creare impacci, intanto che perturba i rapporti dello studioso colla scuola, delle colpe colle pene.

Sui Codici, così scolastici, come di altra natura, possono moltissimo le consuetudini di un popolo e il suo carattere, al che debbono aver mente i capi anche quando vogliono compiere un nobile ufficio educativo, ed esercitare quella buona influenza che crea quegli uomini seri i quali non solo sanno difendere il proprio paese, come diceva l'onorevole Bonghi, ma occupano ancora gli altrui.

BONGHI. L'articolo del quale parla è preso dai regolamenti anteriori.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Meglio era non prenderlo.

Passiamo a considerare quello che sia la vera attribuzione del potere esecutivo riguardo alla pubblica istruzione; di qui si misura tutta l'azione che esso può esercitare.

L'azione del potere esecutivo si basa sopra la legge, si estende quanto questa. Ora, quali sono le leggi che noi abbiamo?

La legge del 1859, che ha riguardato tutta la materia così dell'amministrazione quanto dell'insegnamento, poi quella del 1862 ed alcune altre che ebbero piuttosto fini particolari.

Vediamo un po' quale è il diritto il quale nasca al ministro della istruzione pubblica.

E prima mi par molto semplice, e credo nessuno contrasti ad un ministro qualunque di fare dei regolamenti. I regolamenti attuano nella vita ordinaria delle nazioni il pensiero e la parola della legge; ma bisogna che il pensiero e la parola della legge sia tradotta e non tradita; bisogna che il regolamento sia un'eco fedele, un interprete sincero di quello che prescrive la legge.

La legge che allo stato della questione noi dobbiamo riguardare è la legge colla quale l'illustre Matteucci otteneva, nell'articolo 4, la facoltà

di proporre per decreto reale un regolamento che stabilisse dappertutto, oltre alla durata, all'ordine ed alla misura degli insegnamenti, ancora il modo degli esami. Degli inconvenienti della legge per ora mi passo, questo importa: legge di uguaglianza e di parificazione, e che il senso largamente diffuso presso tutti che si occupano di studi, intorno al troppo diverso degli attestati scientifici, e all'ineguagliantissima preparazione degli studiosi, rendeva così accettata come necessaria.

Le parti di quella legge medesima avevano tutte importanza e durata eguale? Oppure quando ciascuna aveva ottenuto il suo effetto, doveva e debbe ritenersi che il suo effetto utile, la sua vitalità sia cessata?

Ottenuta quanto agli studi e agli esami, una condizione uguale di cose, in tutte le Università del regno, dapprima singolarmente disformi, pare a me che si debba riconoscere compiuto l'intento, ed esaurita ogni facoltà.

La virtù delle leggi si ha ad estendere finchè dura lo stato delle cose intorno al quale esse hanno voluto determinare qualche cosa, e pel quale stato unicamente furono prodotte, e restano vivaci anche morta la cagione e ragione loro.

L'onorevole Messedaglia al cui giudizio ho tanta deferenza, quanta stima ho al suo ingegno ed al suo carattere, mostrò credere che questo articolo sia continuamente vivo.

Convieni, signori, che questo articolo s'abbia a ritenere continuamente vivo? Fu sempre ritenuto così? Guardiamo come in proposito si è comportato il Governo della pubblica istruzione.

Uscito il regolamento Matteucci, si levò, a motivo in ispecie dei nuovi ordini intorno agli esami e in particolare all'esame generale, dalle varie Università del regno una viva e forte opposizione, e l'effetto di questa opposizione fu che le prescrizioni che riguardavano gli esami e nelle quali gli istituti scientifici riconoscevano una diminuzione della dignità loro, rimanessero sospese. Cominciò quindi un'opera di ricostruzione che si continuò e si tradusse nei regolamenti speciali che si venivano man mano producendo. Ma ad un tratto questi regolamenti non si introducono più, e l'onorevole Natoli rimane l'ultimo introduttore di regolamenti speciali. Il Ministero è tenuto dall'onorevole Berti, e noi vediamo altramente manifestarsi l'attività del ministro. Non si pensa più a regolamenti speciali; si sente che un'altra e più solenne consecrazione è necessaria, e si dà mano a preparare una legge la quale nella vastità sua comprendesse e sciogliesse tutto il vasto e importante problema della istruzione superiore.

L'onorevole Bonghi aveva ragione; è molto più facile proporre che far votare leggi di questa fatta.

E quindi alla legge dell'onorevole Berti succede la legge dell'onorevole Correnti, succede l'altra dell'onorevole Scialoja.

Ma vedete voi che noi entriamo in un ordine diverso? Non più regolamenti; si cerca colle leggi di ottenere quelle facoltà le quali, quando non fosse nell'intima convinzione del potere esecutivo che più non restano inchieste nell'articolo 4, non si cercherebbero con un modo il quale fino a questo giorno è rimasto inefficace.

Ecco adunque ciò che io penso. Io penso che il prolungare la vitalità di questo articolo 4 non sia giusto, direi non sia legale: dove qui fra noi non riconoscessi tanta maggiore autorità, affermo che per nessun modo è conveniente.

Non è conveniente, o signori. E che? Abbiamo noi sempre ad assistere a questa trasformazione continua di prescrizioni scolastiche? Se perdura una tal facoltà, come l'onorevole Bonghi ieri, oggi io, domani un altro, rimetteremo in questione tutto il nostro insegnamento superiore. Ci è qualche cosa la quale possa permettere al potere esecutivo di rimuovere continuamente le basi di una legge la quale difende interessi così importanti come sono quelli che riguardano l'insegnamento?

E se, come appare, la convenienza sta per l'appunto nell'opposta sentenza, altri non a torto concluderà che siano state esagerate di troppo le facoltà che si vollero supporre vive tuttavia. E per non dire di altri capi, si presenta subito quello degli esami.

Gli esami possono essere molto variamente giudicati. Se io guardo alle risposte che le Università hanno date alle prime interrogazioni dell'onorevole Bonghi, mi formo un giudizio; se guardo ora alle poche che ho io, comincia a sorgere un timore che il differire, il trasportare degli esami possa essere una diminuzione di studi, di alacrità nei giovani. Ci è qualcuno il quale afferma che già in quel corso, al quale per quest'anno non risponde un esame, i giovani attendono più rilassati e distratti.

La questione degli esami è grave. Io comprendo il pensiero di molti; comprendo il pensiero dell'onorevole Bonghi. In un alto intendimento della libertà dello insegnare si dice: le Università insegnino, il professore legga e detti così come vuole la scienza, solo suo pensiero; il giovane riceva la dottrina.

Ma, signori, se questo sistema, il quale o trascura, o differisce gli esami, e loro dà poca o nessuna importanza, può soddisfare all'uomo il quale rivela la verità e non si briga del come e del quando la sua verità si diffonda, io non credo che questo disinteressarsi rispetto all'apprendimento, se svela le gioie superbe del contemplatore della scienza, ugual-

mente risponda ai bisogni della civile convivenza, all'alto desiderio dei civili progressi.

Dobbiamo preoccuparci della natura dei giovani; e se, senza far troppo i pedagoghi, noi sappiamo che anche l'esame è uno stimolo a studiare, se, senza far troppo i pedagoghi, possiamo considerare che anche l'esame è una maniera per cui i giovani volenterosi stiano dintorno ad una persona illustre che dalla cattedra comunica la dottrina, noi abbiamo allora a trattare questa materia con delicato riguardo.

Quanto agli esami, noi avevamo il nostro diritto stabilito. Esami speciali ed esami generali. Quanto alle materie che potessero essere soggetto di questo o di quell'altro esame, non era la definizione tanto precisa. Ma interruppe la continuità di questo diritto la facoltà conceduta di determinarne il numero, e la quantità dei commissari.

Allora l'onorevole Bonghi si è rivolto alle Facoltà e loro domandò: noi abbiamo gli esami d'ammissione; credete voi che abbiano ad essere mantenuti? 46 tra Facoltà e scuole risposero che no. Noi abbiamo esami speciali per ciascheduna materia principale, sebbene per esservi alcuni insegnamenti, i quali duravano parecchi anni, e talora tutto il corso, le proposte delle Facoltà e il riguardo al profitto della scolaresca ne avessero moltiplicato il numero collo stabilire alcuni periodi di esame.

Ora quanto agli esami speciali 32 tra scuole e Facoltà risposero che non si avevano a mantenere; 25 Facoltà si sono opposte all'abolizione. Evidentemente questa rispettabile minoranza comincia a mettere un grave obbligo di pensare e meditare lungamente prima di accogliere o l'un partito o l'altro.

Volete esami annuali complessivi? 11 dicono sì. Esami complessivi e periodi diversi? 16 accettano. Preferite un *colloquio*? da quattro in fuori rifiutano tutti. L'esame generale, come è, non è accettato che da una Facoltà. Ne vogliono la trasformazione tutte le altre.

Dalla esposizione che io vi ho fatto dell'avviso diverso che hanno tenuto quelle aggregazioni di dotti uomini che sono nelle Facoltà, voi comprendete la difficoltà della soluzione. Ma si comprende ancora come il partito che sia per vincere, debba trovare delle gravi riluttanze non solo nelle costuetudini delle scuole, ma pure nelle opinioni degli insegnanti.

Nè il sistema adottato le ha conciliate. Di qui la domanda persistente de' nostri egregi colleghi intorno al diritto che si vede applicato.

Che se le considerazioni fatte più innanzi intorno alla perduranza degli effetti della legge del 31 lu-

gliò 1862, a voi paiono degne di meditazione, questo rimane, che ogni potere nascesse unicamente dall'articolo, di cui adesso non ricordo il numero, della legge colla quale si vinse l'iscrizione all'Università napoletana...

PIBRANTONI. 30 maggio; articolo 5.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA... dall'articolo 5 della legge 30 maggio, nel quale è detto che è fatta facoltà al ministro di determinare il numero degli esami e il numero delle Commissioni esaminatrici. Ebbene, su questa determinazione di numero d'esami, e specialmente di Commissioni esaminatrici, vengono fatte obiezioni ai regolamenti nuovi.

Vediamo se queste obiezioni necessitano una qualche modificazione, se hanno in sè fondamento di giustizia.

Quanto al numero degli esami, io credo che il ministro abbia determinato secondo le facoltà che aveva, e nulla ci abbia ad opporre una legge anteriore.

Ma qual è il significato della parola *numero*? Può questa essere ad un tempo il sinonimo della parola *modo* o *sistema* e conservare tuttavia il suo proprio valore, significare, cioè, due idee assai disparate? Il che, dove non fosse, pare natural cosa che si diminuisca pure il numero degli esami; ma questi rimangano sempre speciali, separatamente dati, senza effetto degli uni sopra degli altri. Anche pel motivo che tale può credere che vi possa essere un diverso modo di verificare il particolare profitto degli studiosi, secondo la specialità delle discipline. La quale opinione, dove non sia condannabile, potrebbe spiegare, non già come sorgesse una maggioranza tra tutte indistintamente le Facoltà, ma come alcune di queste Facoltà si trovassero, quantunque minori davanti al numero di tutte le altre, molto concordi tra esse medesime.

Ecco le opinioni delle diverse Facoltà sull'argomento degli esami speciali: otto Facoltà mediche ne domandano l'abolizione; sette il mantenimento. Il numero quindici si divide nelle due parti maggiori che è possibile; e tra le due parti dissenzienti tu non trovi da un lato i professori delle maggiori e dall'altro quelli delle minori Università. No, si spartono ugualmente, e lasciano in uguale perplessità l'animo di chi abbia a fare una scelta.

Ma se queste quindici Facoltà mediche si sono così divise, diversamente succede per le quattordici Facoltà matematiche che furono interrogate. Di queste, quattro furono per l'abolizione degli esami speciali, dieci contro l'abolizione dei medesimi. La maggioranza qui è troppo decisa: si manifesta un giudizio in anticipazione contrario a un mutamento che, se sarà osteggiato, si ha a ritenere che questo non avverrà che per una sincera convinzione che i

provvedimenti altrove buoni, qua si mostrerebbero insufficienti ai bisogni di un'equa constatazione del profitto.

Così abbiamo avuto lo sciopero in un istituto giustamente stimato per severità di metodo, di disciplina e serietà di studi.

L'onorevole Bonghi, rispondendo all'egregio Spantigati, che aveva fatto allusione all'infelice interruzione dei corsi avvenuta alle scuole del *Valentino*, sospettò un motivo che onora e quella scuola di cui potè essere pensato e lui che lo immaginò.

Egli sospetta che la scuola d'applicazione di Torino, avvezza ad una grande serietà di prove, abbia potuto ispirare nei propri alunni un eccessivo timore di quegli esami trimestrali. Ci sia pure qualche fondamento di vero in questo generoso sospetto, si ha a riconoscere sempre la difficoltà di troppo maggiore, quando le non facili autorità preposte all'istituto riconoscono non potere coi nuovi metodi accertare con sicura coscienza il progresso dei giovani.

Moltiplicare gli assistenti dove la scolaresca è numerosa, attenua, non scioglie la difficoltà. L'avvenire di un giovane dipende da questi giudizi, e il giudizio ad ogni modo non può essere pronunciato che dal professore.

A me fu dichiarato che nelle classi numerose sia assolutamente impossibile l'esaminare il profitto degli alunni giorno per giorno, o trimestre per trimestre, senza che o sia poco il valore delle conclusioni, o dannoso allo studio il consumo del tempo.

E quanto alle Commissioni per l'esame finale si può temere che il ministro, trascinato dal desiderio del meglio, abbia voluto anticipare sopra una legge che sola potrebbe legittimare l'articolo che egli ha messo nel suo regolamento, e creare Commissioni speciali le quali pigliano il loro vigore dalla scelta del ministro.

Io dubito che l'ultima legge permetta di nulla innovare intorno alle categorie dalle quali dovevano essere levati gli esaminatori. Dubito ancora che nel fatto che il ministro surroga sè stesso alle proposte delle Facoltà, queste non paventino e non veggano una diminuzione delle attribuzioni e dei diritti che loro ha fatto o conservato la legge del 1859.

È presso a poco la medesima cosa che era avvenuta col regolamento Matteucci. Egli aveva fatto una specie di giurì che doveva esaminare tutti coloro che uscivano dalle nostre Università. Questo medesimo giurì si ricostituisce, e dopo le vive ed ascoltate proteste delle Università italiane esso non poteva essere costituito che da una legge.

E poichè ho detto delle Facoltà, io non credo, come da alcuno dei nostri colleghi fu detto, e dal-

l'onorevole Baccelli in ispecie, esse non abbiano ragione di dolersi. Io non credo che qualche leggera offesa non abbiano potuto soffrire; e già è una offesa lo avere sottratto a loro tutti questi esami generali, nei quali solo hanno ingerenza ed autorità le scuole di applicazione. Le scuole di applicazione sono sottratte a queste Commissioni nominate dal ministro.

Ora le Facoltà hanno una suscettibilità grandissima, sono a buon diritto gelose dei loro diritti, intorno ai quali può unicamente stabilire un'autorità, una legge. Altrimenti il malcontento germoglia e si diffonde un certo sentimento di opposizione il quale anche non trasmodi, e trasmodare non può per la gravità degli uomini e la cura degli alti interessi che sono loro affidati, tuttavia rende meno efficaci di bene gli ordini nuovi.

Convieni avere molto riguardo alla dignità dei corpi i quali spesso la propria importanza e l'altrui cercano misurare dal conto in che paia che essi siano tenuti: nelle Facoltà si accontenteranno ugualmente che nelle poco liete e fortunatamente rare occasioni in cui il Consiglio superiore esercita la sua autorità disciplinare, i propri delegati siano stati esclusi dal primo stadio della procedura.

È lodevole che siasi voluto dare stabilità ad un procedimento il quale non aveva altro conforto che quello di una pratica anche rara, ma spiace che la dimenticanza, poichè volontà non ci ha ad essere stata, paia avere diminuite le guarentigie concesse a questo quasi giudizio dei pari.

Dei diritti delle Facoltà si fece eloquente interprete l'onorevole Baccelli, il quale se qui insiste perchè le Facoltà siano interpellate in tutte le questioni le quali riguardano l'ordinamento delle scienze, ha molta ragione; ma se crede che queste Facoltà dalle prescrizioni dei regolamenti abbiano patito un grosso danno, s'inganna. La legge del 1859 meriterà tutti gli elogi che le furono rivolti, ma è una legge accentratrice, una legge la quale alle Facoltà non concede molti diritti, e appena appena concede quel tale dei riparti degli insegnamenti fra le varie cattedre...

BONGHI. Assoggettati al giudizio del Consiglio superiore.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA... come, seguitando il mio pensiero, ha proseguito l'onorevole Bonghi. Allorquando adunque noi discorriamo di dare autonomia, di concedere nuovi diritti alle Università e alle Facoltà perchè esse si muovano più libere, dobbiamo essere persuasi che abbiamo da fare qualche cosa di nuovo, non lusingarci di farla sorgere dalla legge che abbiamo.

I regolamenti furono fatti segno da due competentissimi uomini ad un'altra accusa.

L'onorevole Spantigati e l'onorevole Baccelli hanno con molto ed eloquente calore disapprovato l'ordinamento delle Facoltà legale e medica. Io mi guarderò dal sedere come giudice fra l'onorevole Spantigati e l'onorevole Messedaglia, fra l'onorevole Baccelli e l'onorevole Umana. Io difficilmente potrei con anche menoma autorità dire qualche cosa che valga innanzi al Parlamento, il quale d'altronde in questa questione ha potuto sentire gli uomini i più competenti, e farsi un criterio. Dirò però questo. Ad ogni ordinamento di Facoltà deve presiedere un concetto il quale s'ispiri alle necessità della scienza e le soddisfaccia. E per questo rispetto, e dalla conoscenza dell'uomo che ordinò questa materia, e dai molti e autorevoli consigli i quali appare avere esso cercato, certo è che fu sentita la gravità dell'impresa.

Se ricordo gl'insegnamenti introdotti e distribuiti nella Facoltà di cui pure mi debbo per qualche parte intendere, è manifesto che in gran parte e per quanto riguarda le condizioni delle Università e degli studi, si vollero soddisfare le esigenze di una coltura non solo più larga quanto più intensa.

Le scuole di magistero si volle che fossero non solo una preparazione per quelli che si votassero all'insegnamento, ma piuttosto addestrassero il giovane a proseguire esso medesimo nella scienza, ad impararne i metodi, ad esercitarsi nelle ricerche, a produrre a sua volta.

Se per una parte il quadro degli studi si restringe colla apparente riduzione di cattedre filosofiche, col cancellare dal novero delle materie obbligatorie la filosofia della storia fra le altre materie, per un altro lato si accresce di nuovi insegnamenti che si introducono, e della facoltà d'introdurne degli altri. Il che è molto miglior cosa che la soppressione di cattedre. Le quali, sia pur vero quello che osservò uno dei nostri colleghi, che certi insegnamenti si pongono quando c'è l'uomo adattato a darli, nelle Facoltà dove restano, segnano sempre un'alta mira a cui tendono i più valorosi.

Ma ad ogni modo la Facoltà di cui discorro, non è impedita nella sua virtù di svolgersi e di specializzarsi, il che parmi non senza fondamento di ragione lamenti l'onorevole Baccelli per la sua Facoltà, con insegnamenti o di troppo raccolti e incentrati, o di troppo diffusi; giacchè due cose non appaiono: e il tempo che si volesse e si potesse assegnare a ciascuna disciplina, e per quali mezzi si sarebbero promossi quegli insegnamenti monografici e speciali, che paiono ognora più acquistare prevalenza negli studi.

I quali diversamente considerati ed esposti nella Facoltà legale hanno dato ragione di lagnanze all'egregio Spantigati, il quale, valoroso e dotto come

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

è, ama che gli studi della sua Facoltà convenientemente ed altamente preparino alla varietà degli uffici che la società affida ai cultori delle scienze legali.

Nè solo esso è a lagnarsi che oramai si possa considerare il diritto canonico soltanto nel suo processo storico, e soffra nei suoi angusti confini il diritto umano, nobilissima parte di ogni ragione civile, e cessi la filosofia del diritto di considerare la legislazione da un punto più elevato e più comprensivo che quello dei singoli professori.

L'onorevole Bonghi aveva già sentito levarsi d'intorno a sè e da uno dei suoi stessi colleghi critiche di questa fatta, ed era stato avvertito che la designazione degli insegnamenti si opponeva persino a quella che leggi speciali avevano determinato.

Il movimento evolutivo che l'onorevole Baccelli dice proprio della scienza, qui è riconosciuto, ma non ordinato a creare una forte costituzione del giureconsulto, ma diviso e distinto per rispondere alle diverse carriere, col pericolo di vedere diplomi vuoti di effetto perchè non stabiliti da leggi.

Una simile divisione di carriere fu già, e l'averla levata non pare sia dispiaciuto, e non dispiaccia a chi badi al desiderio espresso dalle Facoltà giuridiche del regno. A queste insieme con altre domande si era rivolta la seguente: se elleno preferissero due esami: l'uno per l'ufficio di magistrato e l'esercizio delle professioni, l'altro per uno scopo scientifico.

L'unità della Facoltà e della laurea direttamente o indirettamente si ripartiva, e natural cosa era che risultasse diversa rispetto agli studi la dignità delle due carriere. Questo pare che abbiano temuto le Facoltà interrogate, delle quali tredici risposero, ma singolarmente discordi quanto alla risposta. Tre di esse accettarono la distinzione degli esami, dieci invece vollero l'unica laurea.

Non negavano queste la reale importanza degli studi che si vedevano comporre la sezione che propriamente si sarebbe chiamata politica, ma quelli studi per la maggior parte credevano troppo importanti per una forte ed alta coltura da augurarceli anche a scapito o con diminuzione di certi studi che con designazione dello interpellante dirò positivi.

A questo modo parmi che si affermasse che le Università, se hanno ad essere una scuola per le professioni, debbano insieme e di preferenza rimanere alti istituti scientifici, che certo è l'ideale cui vagheggia l'onorevole Bonghi e qualunque sente con quanta efficacia e potenza la scienza irradia e feconda la pratica e la vita.

A me pare di avere accennato a quelle domande che sull'ordinamento generale degli studi mi furono rivolte, di avere accennato qual punto io abbia di

consenso, quale di dissenso dai regolamenti, che stanno dinanzi alle nostre disputazioni.

L'onorevole Cairoli mi aveva fatto un'altra interpellanza. Egli, preoccupandosi dell'insegnamento delle scuole di applicazione e degli effetti che possano avere sopra le Facoltà matematiche, mi domandava quale trattamento si sarebbe riservato all'Università di Pavia. Accennava un'altra cosa: con quale diritto si era trasformato in un politecnico perfetto per corsi preparatorii, perfetto per corsi applicati, l'istituto superiore di Milano.

L'onorevole Bonghi ha risposto al secondo quesito, e se può restare all'onorevole Cairoli il desiderio che ordini di tale gravità non si stabiliscano senza una legge, la quale, dalla discussione ritrae molta maggior vigoria e più largo consenso, certo non gli grava che sia sorta e siasi compiuta una vigorosa istituzione politecnica.

Gravi per certo sono gli argomenti coi quali esso conforta i suoi timori, che lo avere agglomerati in uno solo e raccolti sotto un'unica direzione istituti così disparati, non possa nuocere a quella libertà di svolgimento che è a ciascuno necessaria. Nel Consiglio del municipio di Milano egregi uomini hanno manifestato quelle sue stesse apprensioni. Si amava meglio che l'Istituto Tecnico superiore e l'Accademia filosofico-letteraria, ciascuna nel suo proprio campo, con maggiore libertà, svolgesse le proprie forze. Ma anche l'unione delle scienze applicative colle filosofiche e letterarie, ha i suoi vantaggi e con una certa o comunanza o vicinanza di studi si aiutano discipline a primo aspetto disperate. Che se era a temersi che per i nuovi concorsi si venisse a scemare il concorso degli studiosi alle Facoltà matematiche universitarie, e di lontano si aggiungesse un incentivo per cui potessero, quando che sia abbandonarsi gli studi classici, provvisto fu col pareggiare il tempo della preparazione negli istituti d'istruzione secondaria, quale si chiami o tecnica o classica e dare solo agli allievi della prima l'adito a quel corso preparatorio.

Meglio gioverà compiere nell'Università l'ordinamento degli studi fisici, matematici e naturali, perchè queste adempiano al nuovo ufficio di scuole di magistero, come il bisogno del paese richiede, e come lo significa il concorso che municipi e provincie e corpi morali, amministrati col sentimento e il desiderio del progresso, prestano al Governo.

Il bilancio della pubblica istruzione, fu detto, e lo ripeté l'onorevole relatore, non è così grasso da poter favorire tutte queste istituzioni parziali. È bene che il concorso dei cittadini venga là dove manca il soccorso pubblico, non solo perchè mette il Governo in grado di fare cosa più grande e più efficace, ma perchè dimostra quanto le cittadinanze

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

sentano l'interesse della scienza, con quale amore, e con quali sforzi, e con quali sacrifici giovino al progresso. Del quale movimento nessuno più si allietta che questo Ministero della pubblica istruzione, che pur troppo ha fondi minori dei bisogni.

Perciò opportunamente l'onorevole deputato Umana accennava, che meglio che far qualche cosa per tutto, che di necessità è poca, il Governo desse opera che i minori istituti d'istruzione superiore i quali sono in condizione piccoli non per merito di coloro che vi insegnano, o di quelli che ai loro insegnamenti accorrono, ma per la condizione dei luoghi che in nessuna maniera potrebbe essere cambiata, si fondassero insieme, e fra loro ripartissero le varie loro scuole, sicchè la diminuzione della spesa in ciascuna valesse a procurare maggiori mezzi d'istruzione ad ogni scuola speciale.

Vero è che alcune delle nostre minori Università non possono essere da minore forza di Governo messe in condizioni tali da poter dare quegli insegnamenti i quali sono più costosi, perchè non possono creare nè i grandi ospedali, nè i vasti e ricchi laboratori; è una persuasione che mi pare divisa da tutti.

Tutti sentono che sarebbe molto meglio che invece di piccole Università le quali vogliono aver tutto, avessimo invece qua e là delle singolari Facoltà ai cui bisogni allora non sarebbero scarsi nè il pubblico, nè i comunali e provinciali erari.

Il Governo cercherà di diffondere questa persuasione. Quanto è da lui, opererà perchè quest'idea prevalga fra gl'interessati.

L'onorevole Umana, come l'onorevole relatore, l'uno nel suo discorso, l'altro nella sua relazione, hanno indicato la poca contentezza loro per le economie portate dal capitolo 7 del bilancio, temendo non siano per riuscire dannose all'insegnamento.

Il ministro è perfettamente d'accordo coll'onorevole relatore e coll'onorevole Umana.

Ma le economie che in questo capitolo si propongono, non sono che un risultato di uno stato reale di cose, imperocchè completo il quadro dei professori sia impossibile mantenere nè ordinari nè straordinari.

È dovere del ministro però che gli insegnamenti voluti dalla legge, siano dati da per tutto e da tali nei quali trovi buon conforto la educazione scientifica della gioventù italiana.

Non è questo un Consiglio suggerito dall'amore del risparmio, ma una necessità che sorge dallo stato reale, contro il quale combatte tutta questa amministrazione.

Basterà dire che ora abbiamo 32 o 33 concorsi. L'amministrazione ha quindi il desiderio di ritrovare insegnanti abili ed operosi, ha il desiderio di non fare alcun risparmio su questa materia.

E prima di finire dirò una parola all'onorevole Baccelli, intorno il Consiglio superiore nel quale conviene far maggior parte all'elemento tecnico, come l'onorevole Spantigati vuole che ne siano allargate le basi.

Io sono un credente nel Consiglio superiore, e mi piace osservare come si diradino le dispute intorno a quest'istituzione. Sono lieto che sopra il Consiglio della pubblica istruzione si porti il giudizio che l'Arnoldt (se ora ci leggo bene) in una famosa relazione sull'insegnamento inglese ha portato. « Egli augura, dice, alla sua nazione un Consiglio superiore quale esiste in Francia ed in Italia, comprendente le persone che meglio possono essere udite. Un corpo solo consultivo, ma che il ministro debba consultare, sarebbe un valido aiuto ad un ministro inglese di pubblica istruzione, un'inestimabile istituzione nel nostro troppo politico paese. »

L'ultima parola poteva suggerire una critica al Consiglio dell'istruzione pubblica in Italia: grazie al progetto di legge che l'onorevole Bonfadini ha portato, l'accusa è distrutta, e più gli ha reso questo servizio, che la eleggibilità non raccomandando più il consigliere, sia allora molto maggiore mobilità nei membri del medesimo Consiglio. Era evidente che poco per volta si sarebbe finito ad avere un Consiglio permanente in tutti quelli che vi erano entrati una volta, imperocchè nessun ministro avrebbe voluto, in una maniera o diretta od indiretta, mandare fuori o mettere in pericolo di andare fuori della Camera un consigliere.

E quanto al valore tecnico dei membri del Consiglio superiore, l'onorevole Baccelli voglia osservare che esso è, quanto a scienza, un corpo meramente consultivo, e non intorno al valore di questa scienza medesima, ma quanto alle disposizioni regolamentari delle quali rimane la responsabilità al ministro, che nelle cose di scienza ha sempre Commissioni speciali, se si tratti d'uomini e di concorsi, ha gli avvisi di tanti uomini dotti.

E poichè avvenne che si discorresse una volta dell'azione del Consiglio nei concorsi alle cattedre universitarie, voglia la Camera badare alle notizie statistiche che ora le do.

Fu temuto che il Consiglio superiore, nelle nomine dei professori ordinari, esercitasse un'ingerenza pericolosa alla sincerità dei giudizi e all'imparzialità della scienza.

Io ho qui un estratto dei concorsi che furono banditi in questi ultimi quattro anni. I concorsi sono stati 68, le materie dei concorsi 42. Molti non sono ancora terminati. Abbiamo avuto 34 elezioni: ebbene, o signori, sulle 34 proposte, quali ci vennero dalle Commissioni esaminatrici, una sola non

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

fu presentata in quell'ordine che la Commissione con molta discordanza di criteri aveva formulata.

È necessario che si sappia che il Consiglio superiore non sovrappone ai pareri delle Commissioni il proprio giudizio. E gli esaminatori sapete quanti sono stati? 169. Ed anche qui si vede come il Consiglio superiore largamente cerchi fra tutti gli uomini i quali godono riputazione meritata di scienza.

Riassumendo il discorso, dico che quanto ai regolamenti dell'onorevole Bonghi io penso essere debito mio di vedere, allorquando le Facoltà mi abbiano dato i loro avvisi, quali siano le parti che vogliano essere corrette. Ho detto in generale come io li riguardi.

Quanto al dare alle Facoltà quell'autorità che negli ordini scolastici, che nelle successive evoluzioni della scienza, che nel ripartirsi dei vari insegnamenti paiono a loro competere, io non ho difficoltà, anzi credo necessario ormai, di sciogliere la questione, proponendo al Parlamento una legge sugli studi superiori.

Sono questioni ormai troppo agitate, e qualunque io convenga coll'onorevole Bonghi che sono difficili, io credo che ormai bisogna determinare alcuni punti stabili perchè l'amministrazione proceda, e perchè un interesse ancora maggiore, cioè la solidità delle nostre istituzioni scolastiche, la quiete, la disciplina di tutte le nostre Università reclamano vivamente. (*Benissimo!*)

ZANOLINI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Cairoli, ma forse intende di parlare lunedì.

BONGHI. Finiamo!

PRESIDENTE. Se ella dovesse parlare a quest'ora, onorevole Bonghi, non direbbe così. (*Harità*)

Onorevole Zanolini, ha la parola.

ZANOLINI. Mi era iscritto per prendere parte a questa discussione e parlare particolarmente di una questione che interessa vivamente l'Università di Bologna, poi vedendo che la questione andava per le lunghe e prendeva un andamento, per così dire, accademico, il quale era estraneo alla questione speciale che intendeva di trattare, ho rinunciato alla parola.

Però a scanso di equivoci e perchè non venga data una falsa interpretazione al mio silenzio, credo di dover dichiarare che io non riconosco come legali i decreti che hanno mutilata la Facoltà di scienze fisico-matematiche dell'Università di Bologna, e d'altra parte io ho piena fiducia che l'attuale ministro dell'istruzione pubblica saprà e vorrà riparare al mal fatto, e restituirà all'Università di Bologna il pieno esercizio dei diritti che le competono e sono garantiti dalla legge.

Quanto poi al modo di far ciò, senza aggravare menomamente il bilancio dello Stato e valendosi unicamente del concorso spontaneo dei corpi morali di quella nobile città; mi riservo di parlarne in

altra occasione più opportuna, vale a dire, quando si discuterà il bilancio preventivo del 1877. Per ora non ho altro a dire.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cairoli; ma l'onorevole Cairoli, come già dissi, desidererà che sia rimandata a lunedì.

CAIROLI. Io sono a disposizione della Camera, ma naturalmente io debbo domandare qualche minuto di tempo per parlare.

Molte voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Prendano i loro posti.

CAIROLI. Non voglio che per me sia rinviata la discussione a lunedì; parlo dunque benchè sia un cattivo quarto d'ora, per qualunque argomento, specialmente per questo. La mia risposta sarà brevissima per rispetto alla Camera che da cinque giorni sta sotto l'incubo di un accademico litigio, sarà diretta all'onorevole Bonghi che è veramente l'interpellato (*Segni d'assenso*), limitata alla convenzione del 10 novembre, quasi esclusivo oggetto della mia interpellanza risuscitata da quella degli onorevoli Baccelli, Spantigati e Pierantoni. Non mi ha persuaso l'eloquente difesa fatta dall'onorevole Bonghi del suo decreto censurato anche dai giornali devoti al caduto Ministero.

BONGHI. Cosa importa a me dei giornali!

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi, non interrompa.

CAIROLI. Onorevole Bonghi, ella ha parlato per sei ore, mentre col suo ingegno potrebbe concentrare in due ore ciò che un altro dice in qualche giorno. Non interrompa dunque, perchè io per quella parte che mi riguarda le risponderò in pochi minuti.

Ripeto dunque che non mi ha convinto la difesa della convenzione censurata dai periodici governativi, dai corpi insegnanti, da autorevoli oppositori nel Consiglio provinciale e comunale di Milano e ritenuta da me non conforme ai voti parlamentari ed alla legge.

Egli ha detto che il coordinamento degli studi superiori di Milano che hanno scopi così disparati sotto una direzione unica è un provvedimento amministrativo che non può offendere i loro interessi, la loro indipendenza, il loro incremento.

Ma questa dichiarazione non basterà a dissipare le apprensioni e le antipatie suscitate da questa nuova autoritaria suprema potestà; infatti il turbamento portato dalla innovazione, le proteste che ha provocato, le intestine discordie, le polemiche sdegnose sono indizio certo di danni maggiori e di futuri pericoli. Mi sembra poi che egli non abbia giustificato la facoltà di sopprimere alcune cattedre stabilite per legge.

Per difendere la scuola preparatoria volle attenuare la gravità della riforma, osservando che non abbrevia i corsi e non ammette facilitazioni. Ma è sempre un duplicato con tutta quella forza di assorbimento che danneggia le facoltà matematiche e ne distruggerà qualche insegnamento coll'identico

cammino di progressiva demolizione, per la quale il terzo corso di matematica nell'Università di Pavia pareggiato al primo della scuola di applicazione, fu poi soppresso col pretesto che era un duplicato.

Esso poi a me pare non conforme alla legge che costituisce gli studi tecnici con indole propria, alterata da quel gruppo degli studi che sono impartiti nell'Università.

Malgrado gli articoli di legge che l'onorevole Bonghi ha citato, non mi persuaderà mai che l'istituto superiore di Milano sia, relativamente alla scuola di applicazione degli ingegneri, in un'eccezionale condizione di privilegio, e che le norme stabilite per tutte le altre scuole d'applicazione di Palermo, di Napoli, di Padova e di Torino non debbano valere per quelle di Milano.

Io comprendo che all'istituto superiore, per quanto riguarda gli ingegneri, così detti, tecnici, cioè, minerari, meccanici, industriali, ecc., siano connesse le scuole tecniche; ma è evidente che la scuola d'applicazione per gli ingegneri civili ha un legame colle Università. Il decreto richiesto dalla legge, che fu emanato il 13 novembre 1862, ne completa l'efficacia, forma un tutto indivisibile ed inviolabile; ma per giustificare quello del 10 novembre si ricorre ad un'interpretazione ardita e respinta dai precedenti ministri, si ammette, cioè, per l'istituto superiore di Milano una serie continua di decreti, anche quando la portata di questi ferisca la legge. Ma, mi appello ai giureconsulti di questa Camera, ed a quello in specie che con ragione può chiamarsi il principe dei giureconsulti, all'onorevole Mancini, e domando se è accettabile una massima che ferirebbe il principio elementare di ogni legislazione, coll'introdurre in una legge disposizioni che la sottraggano a quell'unico potere che l'ha emanata, conferendo il diritto di mutarla continuamente a quel potere che deve applicarla.

Io domando se non sia questa una massima pericolosa anche per l'istituto superiore, perchè lo metterebbe alla discrezione delle opinioni personali, del modo di vedere dei ministri che si succedono con diversi programmi ispiratori dei diversi decreti.

L'onorevole Bonghi disse che la riforma era annunciata nel *Bollettino ufficiale* della pubblica istruzione, pubblicato, mi pare, nel mese di settembre...

BONGHI. Di gennaio.

CAIROLI. Nel mese di gennaio, e che non avendo sollevate alcune proteste, la credette silenziosamente accettata.

Credo anch'io che il Bollettino non sia letto neppure nelle alte sfere dell'insegnamento, perchè gli stessi rettori e le Facoltà, che hanno taciuto allora, furono i primi a protestare vigorosamente, quando fu nota la convenzione.

Ma ciò potrebbe anche significare che la lettura del Bollettino non li commosse, perchè ritenevano che la questione non sarebbe stata dal ministro sottratta alla definitiva decisione del Parlamento.

L'onorevole Bonghi però, con quell'abilità di argomentazione, nella quale è maestro, rispose che egli non fu trasgressore, ma l'esecutore, col suo decreto, di un voto parlamentare, e cita una rapida discussione del bilancio, nella quale si sarebbe votato il fondo delle 22 mila lire occorrenti alla scuola preparatoria, e quasi si meraviglia di chi è immune di quel voto. Ma se esso avesse quella precisa significazione che gli è data da lui, l'immemore vero sarebbe stato egli, il quale ha chiamato su di una questione, che credeva risolta dalla Camera, il parere di una Commissione e quello del Consiglio superiore.

Questi fatti che provano il suo dubbio, ufficialmente affermato in parecchie occasioni, confutano ciò che disse oggi, perchè gli giova, a tutti gli argomenti addotti da noi, a tutti i precedenti che stanno in favor nostro, contrapporre un più recente voto parlamentare, quasi come una pregiudiziale.

Ma quel voto non gli dà ragione; è facile il provare che il fondo discusso e deliberato allora doveva essere assegnato ad una scuola preparatoria con scopo diverso dall'attuale e conforme alla legge. Il ministro infatti dichiarava che sarebbe attuata anche per quelli che avevano percorso la scuola universitaria.

Ma vi fu chi combattè la proposta, benchè applicata a così modesto fine. L'avversario fu l'onorevole Bonghi, il quale dichiarò che « non era possibile venire alla Camera a dire che si vuole istituire una scuola preparatoria nell'istituto tecnico di Milano, senza dire alla Camera perchè, con quale alterazione nel complesso della pubblica istruzione, » ed affermava che « anche per simili riforme era necessaria una legge, e che non conveniva ottenerle senza una commutazione di regolamenti più o meno arbitrari. »

Ma l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica replicava che la scuola sarebbe istituita per quelli che hanno i titoli legali per essere ammessi all'istituto superiore.

Egli alludeva dunque agli aspiranti ingegneri tecnici, industriali, minerari, ecc. Ma la scuola preparatoria istituita dal decreto del 10 novembre contempla gli aspiranti ingegneri civili, dispensandoli dai due anni universitari prescritti per tutte le altre scuole di applicazione.

Questo voto adunque, col quale l'onorevole Bonghi vuol difendersi, non basta a cancellare i precedenti citati da me, e che espressero in modo preciso l'opinione contraria della Camera alla scuola preparatoria.

Ma oltre i voti parlamentari, i reclami vigorosi e ripetuti dei corpi insegnanti, vi era il parere di tutti i ministri precedenti, amici dell'onorevole Bonghi, fra i quali l'onorevole Broglio.

L'onorevole Bonghi, titubante prima, credette poi che fosse nelle sue attribuzioni l'istituire questa scuola, ma doveva comprendere che nel dubbio

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

delle interpretazioni e fra opposti pareri unico arbitro è il Parlamento, il quale solo può dare un'autorevole sanzione alle riforme, specialmente quando impongono sacrifici.

Ma, come ho già dichiarato, l'annunciata prossima presentazione di una legge mi assicura che questa e tutte le altre importanti questioni attinenti all'insegnamento superiore saranno discusse e risolte. (*Segni di diniego dell'onorevole Bonghi*)

L'onorevole Bonghi mi fa segni coi quali vuole esprimere che sarebbe un rinvio a tempo indeterminato; ma ricordo che egli pure domandò con molta energia parecchie volte, specialmente quando fu ministro l'onorevole Correnti, che fosse presentata una legge, unica via per uscire dal pericoloso provvisorio di provvedimenti sanciti da decreti. Ora la promessa dell'onorevole Coppino è precisa.

Nella mia interpellanza, accennando ai danni inflitti all'Università di Pavia, ho fatto un appello alla vostra giustizia per una pronta riparazione. Vi presentai anzi la mia istanza sotto gli auspici di una tomba recente ed onorata. Vi ho pur detto che la mutilazione della Facoltà filosofica rende nell'Università di Pavia persino inapplicabili anche i regolamenti dell'onorevole Bonghi, e che sono quasi necessari alcuni provvedimenti solleciti e possibili senza apposita legge.

Debbo anzi aggiungere per debito di giustizia che l'onorevole Bonghi li aveva promessi; sono quindi sicuro che l'onorevole Coppino vorrà attuarli presto, e che accetterà anche la seconda parte del mio ordine del giorno.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io debbo rispondere due cose sole alle ultime parole dell'onorevole Cairoli.

Le scuole di applicazione, come tutti gl'istituti superiori, sono pochissimo determinate nelle leggi che noi abbiamo. Questa indeterminatezza, mentre riserva al potere esecutivo una grande facoltà di fare qualche cosa, non impedisce che le critiche sorgano da altre parti.

Ad evitare questo, nella legge che io proporrò innanzi al Parlamento discorrerò eziandio di questi studi e di questi istituti speciali.

Quanto alla seconda parte, a mettere cioè l'Università di Pavia in condizione di poter fare gl'insegnamenti della Facoltà filosofica letteraria, e adempiere a quegli uffici ai quali i nuovi regolamenti hanno domandato che essa sia fatta capace di attendere, è un debito che l'importanza di quella Università raccomanda come l'interesse dei buoni studi.

PRESIDENTE. Ora verremo ai voti.

L'onorevole Fiorentino aveva chiesto di parlare.

FIorentINO. Rinunzio.

PRESIDENTE. Leggo dunque le diverse proposte. Leggo innanzitutto la risoluzione presentata dall'onorevole Martini:

« La Camera, confidando che il ministro della pubblica istruzione emenderà i regolamenti univer-

sitari in quelle parti che l'esperienza dimostrerà dannose al buon andamento degli studi, passa all'ordine del giorno. »

Leggo ora il voto presentato dall'onorevole Cairoli:

« La Camera, considerando che la promessa e prossima presentazione di un progetto per il riordinamento degli studi superiori offrirà l'occasione a discutere e risolvere le questioni più gravi attinenti ai medesimi, ed a propugnare la ricostituzione delle Facoltà che sono il necessario complemento degli studi universitari; prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che decreterà intanto i provvedimenti attuabili nell'Università di Pavia, passa alla votazione del capitolo. »

Vi sono ancora due altre risoluzioni identiche: una è dell'onorevole Pissavini, del seguente tenore:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro della pubblica istruzione, e passa alla votazione del capitolo settimo del bilancio. »

L'altra, che è identica, venne presentata dagli onorevoli Baccelli e Spantigati, così espressa:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro della pubblica istruzione, e passa all'ordine del giorno. »

La risoluzione proposta dall'onorevole Pissavini è identica a quella presentata dall'onorevole Baccelli, ma questa avrebbe la precedenza, perchè è più larga.

L'onorevole Cairoli però ha diritto che la sua proposta, per quanto ha tratto all'Università di Pavia, sia messa in votazione, a meno che anch'egli voglia prendere atto delle dichiarazioni del ministro per quello che riguarda la parte dell'interpellanza che lo concerne.

CAIROLI. Mi pare che vi debbano essere due conclusioni distinte, come vi hanno due distinte interpellanze.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio.

CAIROLI. Perchè i regolamenti non hanno a che fare colle questioni che ho trattato io. È naturale che la mia mozione sia diversa da quelle presentate dagli onorevoli interpellanti sui regolamenti, ma credo che la Camera possa accogliere l'ordine del giorno presentato da essi, ed il mio, essendo sicuro che lo accetta anche l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Cairoli fa osservare che le interpellanze sono due: una si riferisce ai regolamenti, l'altra ha tratto ad una questione speciale.

Domando all'onorevole Cairoli se intende formulare una proposta speciale, ovvero si rimette a quella degli onorevoli Baccelli e Spantigati.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Evidentemente sono due gli ordini del giorno, essendo stati due gli argomenti che furono trattati.

Uno recato in mezzo dagli onorevoli Spantigati e Baccelli appartiene alla questione generale dell'insegnamento superiore per rispetto alle condizioni

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1876

che gli furono fatte dall'ultimo regolamento; l'altro, promosso dall'onorevole Cairoli, riguarda una questione particolare, che consiste nel vedere se l'istituzione di un corso preparatorio a Milano risponda o no alla legge.

Riguardo a questo ho detto che questi istituti superiori sono finora sfuggiti, ed io dirò fortunatamente sfuggiti, alla prescrizione della legge generale; intanto che si visse in questo silenzio le scuole di applicazione in Italia si sono andate svolgendo secondo i dettati della scienza, l'esempio delle pristinissime istituzioni più riputate e i bisogni della nazione.

Dunque su questo punto io credo che ormai si possa prescrivere qualche cosa che a questa materia vagante degli istituti tecnici superiori possa dare stabilità e sicurezza.

L'onorevole Cairoli soggiunge: i nuovi regolamenti hanno così altrove, come in Pavia fatto sì che l'istruzione classica non sia più forestiera a quelli i quali si dedicano ad altri rami speciali di scienze.

Questa comunanza degli studi desiderata da molti uomini egregi deve esercitare un'efficacia di gentilezza, di gusto, allargare e sollevare la mente, e quando un uomo creda a questi benefici effetti, l'onorevole Cairoli deve essere sicuro che non starà da lui se questi effetti non si ottengono, se non si propongono i mezzi adatti.

CAIROLI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro della pubblica istruzione, avendo piena fiducia nelle sue promesse, essendo sicuro cioè che presenterà presto un progetto per il riordinamento degli studi superiori, e che attuerà pure senza indugio i provvedimenti reclamati dalla Università di Pavia, m'associa all'ordine del giorno degli onorevoli Spantigati, Baccelli e Pissavini.

PRESIDENTE. Onorevole Martini, non l'ho interpellata per sapere se intendeva svolgere la sua proposta di voto motivato, ma credo che non le sarà sfuggito che l'ora tarda non consente questo svolgimento.

MARTINI. Credo che sia inutile il farlo, perchè la mia proposta ha lo stesso significato di quella degli onorevoli Baccelli, Spantigati e Pissavini.

PRESIDENTE. Perciò ella si associa alla proposta degli onorevoli Baccelli, Spantigati e Pissavini, così concepita:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro della pubblica istruzione e passa all'ordine del giorno. »

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

ZANARDELLI, *ministro per i lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare alla Camera, anche a nome e di concerto dell'onorevole presidente del Consiglio,

ministro delle finanze, uno schema di legge, con cui il Governo chiede di essere autorizzato ad eseguire la prima serie dei lavori del Tevere, colla spesa che arriva a 10 milioni, e conseguentemente ho l'onore di presentare il decreto reale che mi autorizza a ritirare il disegno di legge che nella seduta del 16 marzo venne presentato dai nostri onorevoli antecessori. (V. Stampato, n° 53 bis.)

In pari tempo prego la Camera di volerlo dichiarare d'urgenza, affinchè questi lavori possano venire al più presto intrapresi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo schema di legge e del relativo decreto reale con cui è ritirato il precedente.

Intanto l'onorevole ministro ha proposto che questo schema di legge sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono obiezioni, s'intenderà accordata l'urgenza.

(È dichiarato urgente.)

AMADEI. Vorrei pregare l'onorevole ministro dei lavori pubblici a dire, se è nelle sue intenzioni di far seguire al disegno di legge presentato gli altri intesi a completare i lavori che riguardano la difesa di Roma, da ogni alluvione del Tevere.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Dichiaro che è nei più vivi desiderii e nei più fermi propositi del Ministero di applicare quella legge che fu già votata dal Parlamento, e che mi pare sia dell'8 luglio dello scorso anno.

La sola ragione per la quale non si è potuto presentare uno schema di legge completo, è perchè gli studi tecnici non sono ancora in pronto. Ma furono da me fatte vivissime sollecitazioni all'ufficio che si occupa di questi studi perchè si compiano al più presto; ed appena saranno compiuti, avremo l'onore di venire innanzi alla Camera a chiedere l'esecuzione di tutti i lavori interni ed esterni, per l'applicazione completa della legge 8 luglio 1875.

La seduta è levata alle ore 7.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione del bilancio definitivo pel 1876 del Ministero della pubblica istruzione.

Discussioni dei progetti di legge:

2° Leva militare sopra i giovani nati nell'anno 1856;

3° Decreti di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1875;

4° Maggiori spese sui residui 1875 e retro;

5° Discussione del bilancio definitivo pel 1876 del Ministero di grazia e giustizia;

6° Discussione del bilancio definitivo pel 1876 del Ministero dell'interno.